SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 dicembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Catania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la richiesta del sindaco di Catania, in data 27 ottobre 2002;

Considerata la assoluta specificità del tessuto urbano della città di Catania la quale, trattandosi di città il cui territorio è contiguo al mare, risulta caratterizzata da una particolare conformazione topografica che genera, nel particolare perimetro urbano, una notevole intensificazione dei flussi di traffico veicolare, associata alle gravi carenze infrastrutturali e alla elevata frequenza di situazioni di rischio sismico e vulcanico;

Considerato che stante la congestione del traffico in ambito urbano e il conseguente rallentamento dei flussi della mobilità nella città di Catania, lo stato della qualità dell'ambiente atmosferico, soprattutto in corrispondenza delle limitate vie di accesso e di uscita della città, risulta, dal rilevamento effettuato dalla rete di monitoraggio urbana, particolarmente degradato;

Ritenuta la necessità di porre in essere iniziative per un alleggerimento della tensione del traffico, che mette in crisi tutto il sistema circolatorio urbano, anche attraverso la realizzazione di vie di fuga e, attesa la occorrenza di adottare misure finalizzate per realizzare uno scorrimento veicolare maggiormente fluido, indispensabile per consentire, tra l'altro, l'effettuazione delle attività di soccorso in ambito cittadino;

Ritenuta, inoltre, la esigenza di decongestionare l'area interna della città attraverso la realizzazione di aree di sosta e parcheggi di scambio che, opportunamente attrezzate, possono rispondere in caso di emergenza alle esigenze di primo soccorso;

Ritenuto quindi che le situazioni sopra evidenziate realizzano una condizione di pericolo per persone e cose, sicché ricorrono i presupposti previsti dalla normativa vigente per la dichiarazione dello stato di emergenza, anche sulla base di quanto statuito in materia dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato - Sez. IV, decisione n. 2361/2000);

Considerato che risulta urgente predisporre e realizzare un programma straordinario di interventi ed opere di emergenza ritenuti necessari, che consenta un celere ripristino delle normali condizioni di vita, al fine di rimuovere le specifiche situazioni di rischio connesse alla situazione del traffico cittadino;

Atteso che, anche al fine di migliorare e rendere più razionale la circolazione del traffico, è improcrastinabile, stante la predetta situazione di particolare gravità, attivare degli interventi straordinari ed urgenti finalizzati a fronteggiare le situazioni emergenziali attinenti alla mobilità;

Considerato, altresì, che senza l'adozione di tali misure straordinarie, il peculiare contesto in atto, non fronteggiabile con l'attuazione di interventi in via ordinaria, non potrebbe che irrimediabilmente acutizzarsi;

Acquisita l'intesa del presidente della regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14001

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Pistoia e Lucca, colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le note del 24, 30 ottobre e 14 novembre 2002, con le quali l'assessore all'ambiente e tutela del territorio della regione Toscana e l'ufficio territoriale del Governo di Pistoia comunicano che, in data 23 ottobre 2002, eventi meteorologici di particolare intensità hanno interessato le province di Pistoia e Lucca;

Considerato che le eccezionali precipitazioni del giorno 23 ottobre 2002 hanno cagionato fenomeni franosi, cedimenti dei muri di sostegno di strade ed esondazioni di fiumi, determinando una situazione di pericolo per le persone e le cose;

Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per il ripristino della funzionalità della rete viaria provinciale e comunale;

Considerato che il nubifragio ha causato ingenti danni ai privati ed alle imprese;

Tenuto conto che le misure e gli interventi attuabili in via ordinaria non consentono di fronteggiare detta emergenza, per cui la situazione di pericolo deve essere adeguatamente affrontata con mezzi e poteri straordinari, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nei territori delle province di Pistoia e Lucca.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14002

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2002.

Proroga dello stato di emergenza nella città di Milano a seguito degli ingenti danni causati alla sede della regione Lombardia dall'evento del 18 aprile 2002.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nella città di Milano, in relazione agli ingenti danni causati alla sede della regione Lombardia dall'evento del 18 aprile 2002;

Vista la richiesta di proroga dello stato di emergenza fatta pervenire, con nota n. A1.2002.0054566 del 13 novembre 2002, dal presidente della regione Lombardia, al fine di portare a compimento la realizzazione della totalità degli interventi;

Considerato che il complesso degli interventi previsti per la completa ripresa della funzionalità della sede della regione Lombardia, nonché per la messa in sicurezza del palazzo Pirelli, necessita di ulteriori tempi per l'attuazione;

Ritenuto quindi necessario, per il superamento della situazione emergenziale, attuare tutti gli interventi straordinari, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per quanto evidenziato in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2003 lo stato di emergenza in ordine alla situazione determinatasi a seguito degli ingenti danni causati alla sede della regione Lombardia dall'evento del 18 aprile 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14000

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 14 ottobre 2002.

Provvedimenti di soppressione e riorganizzazione di enti e comandi della Marina militare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, quale modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, ed in particolare l'art. 3, comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214, concernente disposizioni correttive ed integrative dello stesso decreto legislativo n. 464 del 1997;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, in materia di attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante regolamento di attuazione dell'art. 10 della citata legge n. 25 del 1997 sulle attribuzioni dei vertici militari;

Ravvisata la necessità di adottare, per una più efficace ed economica articolazione dello strumento militare, provvedimenti di soppressione e riorganizzazione di enti o comandi contemplati nelle tabelle *C* e *D* allegate al decreto legislativo n. 464 del 1997, come sopra modificato;

Ravvisato inoltre che, per l'adozione dei provvedimenti di attuazione, stanti i necessari adempimenti istruttori, nonché, in particolare, i tempi della preliminare concertazione sindacale secondo le prescrizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto ministeri, le date di riferimento indicate nelle citate tabelle *C* e *D*, per l'avvio delle relative procedure, rappresentano riferimenti temporali di carattere sostanzialmente ordinatorio;

Considerato altresì, che l'attuazione delle misure organizzative conseguenti all'adozione di provvedimenti di soppressione e riorganizzazione risale, ai sensi dell' art. 2-*bis* del decreto legislativo n. 464 del 1997, ai competenti Capi di stato maggiore di forza armata;

Vista la proposta del Capo di stato maggiore della difesa;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

1. Le date dei provvedimenti di soppressione e di riorganizzazione di cui in premessa, relativi agli enti o comandi della Marina militare, sono indicate nelle annesse tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 ottobre 2002

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 12 Difesa, foglio n. 244

TABELLA 1

PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE D'INTERESSE DELLA MARINA MILITARE

N.	ENTE / COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTE
1.	Sezione di commissariato della Marina di Napoli e relativi magazzini	1° gennaio 2003	I materiali transitano alle altre Maricommi e la funzione di centro unico di spesa passa al distaccamento Marina militare di Napoli.
2.	Centro telecomunicazioni secondario della Marina di Messina.	1° novembre 2002	Le funzioni residue sono assorbite dal Distaccamento Marina militare di Messina.
3.	Comando Marina di Augusta.	1° novembre 2002	Le relative funzioni sono assorbite dal Comando militare marittimo autonomo in Sicilia che, dalla sede di Messina, è riconfigurato in termini di personale e struttura nella sede di Augusta.
4.	Base navale di appoggio operativo di Messina	1° novembre 2002	Le funzioni residue sono assorbite dal Distaccamento Marina militare di Messina.

TABELLA 2

PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE D'INTERESSE DELLA MARINA

N.	ENTE / COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTE
1.	Direzione del genio militare per la Marina di La Maddalena.	1º gennaio 2003	Declassata a sezione del genio militare per la Marina di La Maddalena.
2.	Infermeria autonoma militare marittima di La Maddalena.	1º novembre 2002	Declassata ad infermeria di corpo della scuola sottufficiali di La Maddalena.
3.	Nucleo logistico della Marina di Brindisi.	1º gennaio 2003	Riarticolato in sezione di commissariato militare marittimo di Brindisi.
4.	Direzione del genio militare per la Marina di Messina.	1º gennaio 2003	Declassata a sezione del genio militare per la Marina di Messina.
5.	Direzione magazzini di Taranto.	1º gennaio 2003	Assorbe la gestione dei magazzini arsenalizi e dei magazzini a controllo centralizzato di Maricommi Taranto ed è inserita nell'ambito del centro gestione scorte navali. Allo scopo di garantire la continuità del servizio, disposizioni transitorie di forza armata disciplinano la progressiva attuazione del provvedimento.
6.	Direzione magazzini di La Spezia.	1º gennaio 2003	Assorbe la gestione dei magazzini arsenalizi e dei magazzini a controllo centralizzato di Maricommi La Spezia ed è inserita nell'ambito del centro gestione scorte navali. Allo scopo di garantire la continuità del servizio, disposizioni transitorie di forza armata disciplinano la progressiva attuazione del provvedimento.
7.	Direzione magazzini di Augusta.	1º gennaio 2003	Assorbe la gestione dei magazzini arsenalizi e dei magazzini a controllo centralizzato di Maricommi Augusta ed è inserita nell'ambito del centro gestione scorte navali. Allo scopo di garantire la continuità del servizio, disposizioni transitorie di forza armata disciplinano la progressiva attuazione del provvedimento.
8.	Gruppo navi uso locale La Spezia.	1º gennaio 2003	Ristrutturazione ordinativa ed organica in relazione alle esigenze di supporto logistico della base di La Spezia, alle dipendenze del Comando del dipartimento militare marittimo di La Spezia.
9.	Gruppo navi uso locale Taranto.	1º gennaio 2003	Ristrutturazione ordinativa ed organica in relazione alle esigenze di supporto logistico della base di Taranto, alle dipendenze del Comando del dipartimento militare marittimo di Taranto.
10.	Comando distaccamento Marina militare di Ancona.	1º gennaio 2003	Si riconfigura in Comando servizi base di Ancona.
11.	Comando distaccamento Marina militare di Brindisi.	1º gennaio 2003	Confluisce, riconfigurato, nel Comando servizi di Brindisi.
12.	Gruppo navi uso locale Brindisi.	1º gennaio 2003	Confluisce, riconfigurato, nel Comando servizi base di Brindisi.
13.	Comando distaccamento Marina militare di Cagliari.	1º novembre 2002	Confluisce, riconfigurato, nel Comando servizi base di Cagliari.
14.	Gruppo navi uso locale Cagliari.	1º novembre 2002	Confluisce, riconfigurato, nel Comando servizi base di Cagliari.
15.	Comando distaccamento Marina militare di Augusta.	1º novembre 2002	Si riconfigura in Comando servizi base di Augusta.

02A13945

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 novembre 2002.

Individuazione per l'anno 2003 dei contributi annuali che le regioni sono tenute a versare all'ARAN ai sensi dell'art. 46, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 46, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse di cui l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, scondo cui i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN;

Visto il decreto interministeriale del Ministro per la funzione pubblica 30 aprile 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1999, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, come modificato dal decreto interministeriale 14 dicembre 2001, in cui, all'art. 3 si rinvia ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione della somma da porre a carico delle regioni sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio presso tali enti e tenuto conto della quota di contributo individuale concordato tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i dati relativi al personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario desunti dal conto annuale 2000 e rilevati sulla base della circolare n. 9 del 16 febbraio 2001;

Considerato che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano non si sono avvalse dell'assistenza dell'ARAN ai sensi dell'art. 46, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Le somme da porre a carico delle regioni a statuto ordinario a titolo di contributo dovuto all'ARAN, per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono quelle evidenziate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 debbono essere iscritti dalle regioni in specifici capitoli di spesa dei rispettivi bilanci per essere versati, entro il 28 febbraio 2003, alla contabilità speciale intestata all'ARAN sul conto n. 149726 istituito presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN.

In caso di omesso versamento da parte delle regioni, entro il suddetto termine del 28 febbraio, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed versarlo direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandogliene contestuale comunicazione.

Roma, 12 novembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

Somme da porre a carico delle regioni ai sensi dell'art. 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo n.29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni

Codice Ente	Descrizione Ente	Personale al 31/12/2000	Contributo unitario	Somma da porre a carico di
			Euro	Euro
00018	ABRUZZO	1.865	3,10	5.781,50
00027	BASILICATA	1.287	3,10	3.989,70
00036	CALABRIA	4.431	3,10	13.736,10
00045	CAMPANIA	7.857	3,10	24.356,70
00054	EMILIA ROMAGNA	3.237	3,10	10.034,70
00072	LAZIO	3.892	3,10	12.065,20
00081	LIGURIA	1.140	3,10	3.534,00
00090	LOMBARDIA	4.791	3,10	14.852,10
00107	MARCHE	2.118	3,10	6.565,80
00116	MOLISE	876	3,10	2.715,60
00125	PIEMONTE	3.140	3,10	9.734,00
00134	PUGLIA	4.495	3,10	13.934,50
00161	TOSCANA	2.574	3,10	7.979,40
00189	UMBRIA	1.870	3,10	5.797,00
00205	VENETO	3.172	3,10	9.833,20
	Totale	**46.745**		**144.909,50**

Fonte dati: conto annuale 2000

02A14003

DECRETO 21 novembre 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantaquattro giorni, relativi all'emissione del 15 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA - UFFICIO VI

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 7 novembre 2002 che hanno disposto per il 15 novembre 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo di base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto il decreto ministeriale n. 0086310 del 2 agosto 2002, con il quale è stata disposta una variazione di competenza e di cassa di 200 milioni di euro, in diminuzione al capitolo 2218 e in aumento al capitolo 2215, della medesima unità previsionale di base (3.1.7.3);

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 2002;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 2002 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,284 per i B.O.T. a novantuno giorni e a 97,182 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta rispettivamente a € 23.260.267,68 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 14 febbraio 2003 ed a € 112.719.334,15 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 14 novembre 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 99,038 per i B.O.T. a novantuno giorni e a 96,239 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A14217

DECRETO 6 dicembre 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA - UFFICIO VI

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 dicembre 2002 è pari a 56.210 milioni di euro;

Decreta:

Per il 16 dicembre 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 15 dicembre 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

La spesa per interesse graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economica e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 dicembre 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A14216

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 25 ottobre 2002.

Determinazione e caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le Istituzioni» dedicato al Corpo forestale dello Stato, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva n. 67/97/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Le Istituzioni»;

Visto il decreto 11 settembre 2001, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2002, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2002, dedicato al Corpo forestale dello Stato;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le Istituzioni» dedicati al Corpo forestale dello Stato, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quattro più oro; tiratura tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

Per la vignetta raffigura, in primo piano, una gurdia del «CORPO FORESTALE DELLO STATO» impegnata nell'opera di sorveglianza a difesa del patrimonio forestale; sullo sfondo è rappresentato un parco e la sagoma di un agente a cavallo; in basso a destra è riportato, in colore oro, il profilo del fregio del Corpo.

Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2002

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A13938

DECRETO 4 novembre 2002.

Determinazione e caratteristiche tecniche di tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «L'ambiente e la natura» dedicati alla flora, alla fauna e agli invertebrati, nei rispettivi valori di € 0,23, € 0,52, € 0,77.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva n. 67/97/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 2000, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2001, fra l'altro, di una serie di francobolli e interi postali ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «L'ambiente e la natura»;

Visto il decreto 11 settembre 2001, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2002, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare tre francobolli appartenenti alla serie in parola, da emettere nell'anno 2002, dedicati alla flora, alla fauna e agli invertebrati;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2002, tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «L'ambiente e la natura» dedicati alla flora, alla fauna e agli invertebrati» nei valori di € 0,23; € 0,52; € 0,77. I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: policromia a cinque colori; tiratura tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: cin-

quanta esemplari, valore «€ 11,50» per il francobollo di € 0,23; «€ 26,00» per il francobollo di € 0,52, «€ 38,50» per il francobollo di € 0,77.

Ciascuna vignetta raffigura elementi figurativi e rappresentativi dell'ambiente e della natura, e precisamente: per il valore di € 0,23 dedicato alla flora, una «Orchidea»; per il valore di € 0,52 dedicato alla fauna, una «Lince»; per il valore di € 0,77 dedicato agli invertebrati, un «Cervo volante».

Completano i francobolli la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «€ 0,23», «€ 0,52», «€ 0,77».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2002

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A13937

DECRETO 4 novembre 2002.

Rivalutazione dei contributi inerenti alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali nell'ambito dei servizi postali.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE concernente lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali, ed in particolare l'art. 15 che ha dettato disposizioni circa il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per spese di istruttoria e di verifiche e controlli;

Visti i decreti del Ministro delle cornunicazioni n. 73 e n. 75 in data 4 febbraio 2000 con i quali sono state poste le regole inerenti alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali nell'ambito dei servizi postali e, in particolare, i rispettivi articoli 5 in materia di contributi;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 24 gennaio 1994 che, ai sensi dell'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con dereto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ha stabilito le misure del rimborso degli oneri sostenuti dall'amministrazione per prestazioni rese a terzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1994;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 20 aprile 2000, «Contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali», e in particolare l'art. 7 che dispone la rivalutazione dei contributi secondo il tasso programmato d'inflazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del giorno 8 maggio 2000;

Accertato il tasso programmato di inflazione per gli anni 2001 e 2002;

Decreta:

Art. 1.

Rivalutazione

1. Dal 1° gennaio 2003:

a) i contributi di cui al comma 1 ed al comma 2 dell'art. 1 del decreto 20 aprile 2000, citato nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in € 534,00 e 107,00;

b) i contributi di cui all'art. 2 del decreto 20 aprile 2000, citato nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in € 267,00 e 107,00;

c) i contributi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto 20 aprile 2000, citato nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in € 267,00 e 107,00;

d) i contributi di cui all'art. 4 del decreto 20 aprile 2000, citato nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in € 267,00 e 107,00.

Art. 2.

Documentazione del versamento

1. I titolari di licenze individuali e di autorizzazioni generali sono tenuti a trasmettere copia del documento che attesta il versamento dei contributi al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni - Divisione 7ª - viale America, 201 - 00144 Roma.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2002

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2002
Ufficio controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 Ministero delle comunicazioni, foglio n. 242

02A14004

DECRETO 13 novembre 2002.

Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera *b)* del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 19 e 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 28 marzo 1997, concernente le tariffe per la spedizione di libri e di stampe in abbonamento postale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito nell'ordinamento interno la direttiva 97/67/CE in materia di servizi postali;

Visto l'art. 4, comma 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare, ai fini del recupero dell'inflazione maturata dal 1997 al 2001, la misura delle tariffe agevolate per la spedizione di libri, di pubblicazione quotidiane e di riviste;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tariffe relative agli invii di libri per l'interno mediante pieghi sono stabilite nell'allegato A dal presente decreto.

Art. 2.

1. Le tariffe delle stampe in abbonamento postale indirizzate all'interno per le categorie di invii di cui alla lettera *b)* del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono indicate negli allegati *B* e *C* annessi al presente decreto. Alle pubblicazioni quotidiane, o con un minimo di due pubblicazioni a settimana, sono applicati sconti in relazione alla quantità di oggetti spediti ed al tipo di decentramento effettuato (regionale, provinciale ed intraprovinciale) di cui all'allegato *B*. Alle pubblicazioni aventi altra periodicità (settimanale, quindicinale, mensile, ecc.) sono applicati sconti in relazione alla quantità di oggetti spediti (allegato *C*). Per le sole copie impostate in ognuno dei 16 centri comprensoriali e limitatamente alle copie dirette nelle rispettive province di competenza (allegato 1) sono applicate le tariffe per decentramento (allegato *C*). Sono, in ogni caso, soppressi gli sconti riguardanti i decentramenti per spedizioni inferiori a 2.000 pezzi.

Art. 3.

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i programmi di abbonamento inviati dai soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 4.

1. Alle pubblicazioni la cui tiratura, per ogni singolo numero, non superi le 20.000 copie si applica, indipendentemente dal numero di oggetti spediti, la stessa tariffa delle spedizioni oltre le 20.000 copie.

Art. 5.

1. Le tariffe di cui al presente decreto, che è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, si applicano dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 28 marzo 1997, citato nelle premesse.

Roma, 13 novembre 2002

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

ALLEGATO A

	TARIFFE PER L'INTERNO PER L'INVIO DI PIEGHI DI LIBRI AI SENSI DELLA LEGGE N. 662/96, ART. 2, COMMA 20	TARIFFE RIDOTTE PER LE CASE EDITRICI O LIBRARIE AUTORIZZATE
	€/100 pz	€/100 pz
Fino a 2 Kg	127,87	63,99
Fino a 5 Kg	395,30	197,65

ALLEGATO B

TARIFFE PER L'INTERNO PER L'INVIO IN ABBONAMENTO POSTALE DI PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE O CON MINIMO DUE USCITE A SETTIMANA EDITE DA SOGGETTI DI CUI ALLA LETTERA b) DEL COMMA 20 DELL'ART.2 DELLA LEGGE 662/96

	Tariffa base	> 20.000 copie				> 10.000 copie				> 2.000 copie			
			Reg.	Prov.	Intra		Reg.	Prov.	Intra		Reg.	Prov.	Intra
	€/100 pz	€/100 pz	€/100 pz	€/100 pz	€/100 pz	€/100 pz	€/100 pz	€/100 pz	€/100 pz	€/100 pz	€/100 pz	€/100 pz	€/100 pz
fino a 200 g	28,30	12,45	9,97	8,47	7,33	14,00	11,57	10,02	8,88	15,55	13,07	11,57	10,43
da 201 a 250 g	42,61	18,70	15,60	14,20	13,07	21,02	17,92	16,53	15,39	23,45	20,25	18,90	17,77
da 251 a 300 g	58,66	24,89	20,61	19,21	17,25	28,04	23,65	22,36	20,35	31,14	26,70	25,48	23,50
da 301 a 350 g	63,52	27,89	23,55	22,21	20,25	31,40	27,01	25,77	23,76	34,86	30,42	29,23	27,22
da 351 a 400 g	77,83	34,19	28,35	27,11	24,84	38,48	32,54	31,35	29,08	42,76	36,77	35,69	33,41
da 401 a 450 g	92,14	40,49	34,55	33,41	31,14	45,55	39,51	38,48	36,20	50,61	44,47	43,49	41,21
da 451 a 500 g	99,26	43,64	37,60	36,51	34,24	49,06	42,97	41,99	39,72	54,49	48,29	47,41	45,14
da 501 a 600 g	113,57	49,84	42,04	40,80	38,53	56,09	48,19	47,00	44,73	62,28	54,28	53,20	50,92
da 601 a 700 g	127,87	56,09	48,19	47,00	44,73	63,11	55,11	54,07	51,80	70,03	61,92	60,99	58,72
da 701 a 800 g	142,18	62,34	54,33	53,25	50,97	70,13	62,03	61,10	58,82	77,83	69,57	68,74	66,47
da 801 a 900 g	156,49	68,59	60,48	59,50	57,22	77,21	68,95	68,12	65,85	85,58	77,21	76,49	74,27
da 901 a 1000 g	170,79	74,83	66,62	65,74	63,47	84,23	75,87	75,14	72,87	93,38	84,85	84,29	82,01
da 1001 a 1100 g	185,10	81,03	72,72	71,99	69,72	91,26	82,79	82,17	79,90	101,12	92,50	92,03	89,78
da 1101 a 1200 g	199,40	87,28	78,86	78,19	75,92	98,28	89,71	89,19	86,97	108,92	100,14	99,83	97,56
da 1201 a 1300 g	213,71	93,53	85,01	84,44	82,17	105,31	96,63	96,27	94,00	116,67	107,78	107,58	105,31
da 1301 a 1400 g	228,02	99,78	91,15	90,69	88,42	112,38	103,50	103,29	101,02	124,41	115,43	115,38	113,10
da 1401 a 1500 g	242,32	106,03	97,30	96,94	94,67	119,40	110,42	110,32	108,04	132,21	123,02	123,12	120,85
da 1501 a 1600 g	256,63	112,23	103,39	103,19	100,92	126,43	117,34	117,34	115,07	139,96	130,66	130,92	128,65
da 1601 a 1700 g	270,93	118,48	109,54	109,39	107,11	133,45	124,26	124,36	122,09	147,76	138,31	138,67	136,40
da 1701 a 1800 g	285,24	124,72	115,69	115,63	113,36	140,48	131,18	131,44	129,17	155,51	145,96	146,47	144,19
da 1801 a 1900 g	299,55	130,97	121,83	121,88	119,61	147,50	138,10	138,48	136,19	163,30	153,59	154,21	151,94
da 1901 a 2000 g	313,85	137,22	127,98	128,13	125,86	154,58	145,02	145,49	143,21	171,05	161,24	161,96	159,74

ALLEGATO C

TARIFFE PER L'INTERNO PER L'INVIO IN ABBONAMENTO POSTALE DI RIVISTE CON MENO DI DUE USCITE A SETTIMANA EDITE DA SOGGETTI DI CUI ALLA LETTERA b) DEL COMMA 20 DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 662/96

	Tariffa base	> 20.000 copie		> 10.000 copie		> 2.000 copie	
			Dec.		Dec.		Dec.
	€/100 pz	€/100 pz	€/100 pz	€/100 pz	€/100 pz	€/100 pz	€/100 pz
fino a 200 g	28,30	12,45	9,97	14,00	11,57	15,55	13,07
da 201 a 250 g	42,61	18,70	15,60	21,02	17,92	23,45	20,25
da 251 a 300 g	56,66	24,89	20,61	28,04	23,65	31,14	26,70
da 301 a 350 g	63,52	27,89	23,55	31,40	27,01	34,86	30,42
da 351 a 400 g	77,83	34,19	28,35	38,48	32,54	42,76	36,77
da 401 a 450 g	92,14	40,49	34,55	45,55	39,51	50,61	44,47
da 451 a 500 g	99,26	43,64	37,60	49,06	42,97	54,49	48,29
da 501 a 600 g	113,57	49,84	42,04	56,09	48,19	62,28	54,28
da 601 a 700 g	127,87	56,09	48,19	63,11	55,11	70,03	61,92
da 701 a 800 g	142,18	62,34	54,33	70,13	62,03	77,83	69,57
da 801 a 900 g	156,49	68,59	60,48	77,21	68,95	85,58	77,21
da 901 a 1000 g	170,79	74,83	66,62	84,23	75,87	93,38	84,85
da 1001 a 1100 g	185,10	81,03	72,72	91,26	82,79	101,12	92,50
da 1101 a 1200 g	199,40	87,28	78,86	98,28	89,71	108,92	100,14
da 1201 a 1300 g	213,71	93,53	85,01	105,31	96,63	116,67	107,78
da 1301 a 1400 g	228,02	99,78	91,15	112,38	103,50	124,41	115,43
da 1401 a 1500 g	242,32	106,03	97,30	119,40	110,42	132,21	123,02
da 1501 a 1600 g	256,63	112,23	103,39	126,43	117,34	139,96	130,66
da 1601 a 1700 g	270,93	118,48	109,54	133,45	124,26	147,76	138,31
da 1701 a 1800 g	285,24	124,72	115,69	140,48	131,18	155,51	145,95
da 1801 a 1900 g	299,55	130,97	121,83	147,50	138,10	163,30	153,59
da 1901 a 2000 g	313,85	137,22	127,98	154,58	145,02	171,05	161,24

Centri di Impostazione

Centro Comprensoriale	Indirizzo	Telefono		Fax	
TORINO CMP NORD	Via Cebrosa 5 10036 Settimo Torinese TO	011	2623883	011	2625635
MILANO CMP ROSERIO	Via Cristina di Belgioioso 165/11 20157 MILANO	02	3561794	02	3561794
GENOVA AEROPORTO	Via Pionieri e Aviatori d'Italia 16154 Sestri Pon. GE	010	6574753	010	6501358
PADOVA CMP	Via Ricerca Scientifica 3 35127 PADOVA	049	7624226	049	7624226
VERONA CMP	P.le XXV Aprile 4A 37138 VERONA	045	9272052	045	8003255
BOLOGNA CMP	Via Zanardi 30 40131 BOLOGNA	051	4168300	051	6350472
FIRENZE CMP	Via Pasolini 50019 FIRENZE	055	4481873	055	4487605
ROMA ROMANINA	Via B. Alimena 00173 ROMA	06	7232064	06	7236975
ANCONA CMS	Via Cameranense km 303 60029 ANCONA	071	2913410	071	2913407
PESCARA CMP	Via A. Volta 12 65129 PESCARA	085	4311457	085	4311847
NAPOLI CMP	Via Galileo Ferraris 80128 NAPOLI	081	5542980	081	5542980
BARI CMP	Via De Blasio 70123 BARI	080	5867131	080	5311841
LAMEZIA TERME CMP	Località S. Pietro Lametino 88046 Lamezia Terme CZ	0968	416534	0968	209058
CATANIA CMP	Zona Ind.le Località Pantano d'Arci 95121 CATANIA	095	291436	095	7486202
PALERMO CMP	Via Ugo La Malfa 177 90147 PALERMO	091	6887090	091	6884515
CAGLIARI CMP	Località Elmas 09030 CAGLIARI	070	284666	070	284666

02A13998

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 30 luglio 2002.

Istituzione dei premi «Migliore progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini 2002» e «Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini 2002» da assegnarsi ai comuni italiani.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344 «Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale» ed in particolare l'art. 2 che prevede azioni per le città amiche dell'infanzia tra gli interventi innovativi in materia di sostenibilità ambientale;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 «Disposizioni in campo ambientate» ed in particolare l'art. 17, comma 7;

Visti gli impegni sottoscritti dall'Italia alla Conferenza mondiale su ambiente e sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 relativi all'attuaziona dell'Agenda 21, con l'impegno a promuovere entro il 1996 l'avvio di Agende 21 locali;

Visti gli impegni sottoscritti dall'Italia alla Conferenza mondiale sugli insediamenti umani Habitat II, tenutasi Istanbul nel 1996 relativi alla promozione di politiche di riqualificazione ambientale e sociale delle aree urbane;

Vista la Convenzione internazionale O.N.U. sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;

Visto il decreto GAB/DEC/169 del Ministro dell'Ambiente del 17 dicembre 2001 con il quale viene attribuita, tra le altre, delega al Sottosegretario di Stato on. Roberto Tortoli per l'attuazione del progetto «Città sostenibili delle bambine e dei bambini»;

Vista l'intesa di programma stipulata tra il Ministero dell'ambiente, il Comitato italiano per l'UNICEF ed il comune di Roma in data 11 febbraio 1997;

Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'ambiente e il Comitato italiano per l'UNICEF dell'8 luglio 1998;

Visto il Piano di azione del Governo per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto l'Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e l'Istituto degli innocenti di Firenze del 24 maggio 1999;

Considerato che tra le azioni previste dal progetto «Città sostenibili delle bambine e dei bambini» promosso dal Ministero dell'ambiente è prevista l'istituzione del riconoscimento «Città sostenibile delle bambine e dei bambini»;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1998 nonché il successivo decreto ministeriale 22 dicembre 1998 con il quale è stato attribuito il riconoscimento per l'anno 1998 a 15 comuni italiani;

Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1999, 12 luglio 2000 e 25 ottobre 2001 con i quali è stata rinnovata l'iniziativa per gli anni 1999, 2000 e 2001;

Visti i decreti ministeriali 17 novembre 1998, 17 novembre 1999, 7 febbraio 2001 e 19 marzo 2001 con i quali si è provveduto a nominare la commissione incaricata di esaminare e valutare i progetti inviati dai comuni italiani;

Visto il proprio decreto n. GAB/DEC/036/2002 del 20 giugno 2002 relativo agli obiettivi dell'azione amministrativa per il 2002;

Considerati i risultati positivi dei primi tre anni di realizzazione dell'iniziativa istituita ai sensi dei citati decreti ministeriali e ritenuto necessario apportare aggiornamenti e modifiche alle modalità di attuazione per consentire una più ampia diffusione e partecipazione da parte dei comuni sulla scorta delle esperienze finora prodotte;

Considerata la necessità di proseguire nel percorso di sostegno e stimolo delle città italiane a partecipare alla Campagna europea delle città sostenibili, grazie alla quale le Agende 21 locali sono occasioni per lanciare programmi per migliorare la qualità ambientale in particolare a favore dell'infanzia;

Ravvisata la necessità di prevedere a supporto dell'iniziativa un ufficio di segreteria per l'organizzazione delle attività relative ai premi «Migliore progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini» e «Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini» nonché per le attività connesse al progetto «Città sostenibili delle bambine e dei bambini»;

Ravvisata l'opportunità di rendere più intenso e capillare il coinvolgimento dei comuni, promuovendo iniziative di supporto alle azioni da questi messe in atto con interventi mirati al miglioramento della qualità della vita dei bambini e delle bambine;

Decreta:

Art. 1.
Oggetto e finalità

Per l'anno 2002 il Ministero dell'ambiente assegna il premio «Migliore progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini» e il premio «Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini».

a) Il premio «Migliore progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini» è assegnabile a tutti i comuni italiani.

Il premio consiste in una targa riproducente il logo prescelto dal Ministero dell'ambiente ed è così individuato:

primo premio di € 103.291,38;
secondo premio di € 51.645,69;
terzo premio di € 25.822,85.

I sei premi sono attribuiti ai comuni che risulteranno al primo, secondo e terzo posto nella graduatoria formata sulla base del punteggio previsto dal presente decreto, sono previste due graduatorie riferite rispettivamente ai comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti e ai comuni con popolazione da 50.001 abitanti e oltre.

I comuni vincitori utilizzano la somma attribuita dal Ministero dell'ambiente per la prosecuzione o l'attivazione di iniziative nello stesso ambito tematico.

I comuni utilizzano il premio per tutte le funzioni e attività istituzionali di propria competenza.

b) I comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto alla lettera *a)* possono partecipare al premio «Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini».

Tutte le iniziative giudicate rispondenti ai criteri individuati dal presente decreto ottengono l'iscrizione nel «Registro delle buone pratiche» pubblicato annualmente a cura del Ministero dell'ambiente per promuovere e diffondere la conoscenza sulle azioni positive a favore dell'infanzia attuate dai comuni italiani.

Alla migliore iniziativa, ovvero alla iniziativa che maggiormente risponde ai principi e ai criteri del presente decreto sarà attribuito un premio di € 25.822,85 da destinare al potenziamento della stessa o all'attivazione di iniziative nello stesso ambito tematico.

c) I comuni che hanno ottenuto il premio per l'anno 1998, 1999, 2000 e 2001 possono concorrere alla selezione presentando idonea documentazione che dimostri la prosecuzione successiva al 15 dicembre 2001 di attività già intraprese o l'attivazione di nuove iniziative, fermo restando che il premio in denaro può essere conseguito una sola volta.

I comuni vincitori formano il «Coordinamento delle città sostenibili delle bambine e dei bambini».

Il coordinamento ha lo scopo di partecipare attivamente alla promozione e alla diffusione della conoscenza sulle migliori iniziative finora realizzate in ambito nazionale ed internazionale e di attivare una maggiore sensibilizzazione presso gli enti locali sui temi della sostenibilità urbana a favore dell'infanzia.

Art. 2.

Requisiti per l'attribuzione del riconoscimento «Migliore progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini»

La selezione dei comuni per l'attribuzione del riconoscimento viene effettuato dalla commissione giudicatrice di cui al seguente art. 6 sulla base dei seguenti requisiti:

svolgimento o realizzazione avanzata di iniziative relative all'area ambientale specificata nell'allegato al presente decreto, punteggio relativo al punto 1 dell'allegato tecnico.

È l'aspetto che rappresenta l'oggetto principale dell'attribuzione del riconoscimento. Gli indicatori selezionati prevedono l'attuazione di alcune azioni in campo ambientale di sicuro interesse per l'intera città, ma individuando azioni rispondenti in maniera più diretta alle esigenze di tutela e riqualificazione delle condizioni di vita urbana dell'infanzia;

aver coinvolto i bambini nelle attività e nelle iniziative proposte così come previsto dall'art. 12 della Convenzione internazionale O.N.U. sui diritti dell'infanzia e dai cap. 28 e 36 dell'Agenda 21;

essere attivamente impegnati a migliorare il livello di attuazione di interventi relativamente alle due aree tematiche culturale e istituzionale, specificate in allegato, in maniera coordinata alle iniziative in campo ambientale, punteggio relativo al punto 2 dell'allegato.

Tale criterio ha lo scopo di valutare l'effettiva esistenza di una strategia globale e integrata in cui le realizzazioni, indicate al punto 1, siano inserite in modo coerente.

L'insieme della documentazione inviata dai comuni costituisce il «progetto» che viene valutato dalla commissione giudicatrice successivamente nominata per l'attribuzione del premio.

L'attribuzione del premio avviene sulla base di un punteggio assegnato previa verifica della presenza di indicatori relativi a tre aree tematiche: ambientale, culturale ed istituzionale.

Gli indicatori sono descritti nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

Per quanto riguarda l'area sociale, per l'elaborazione di indicatori significativi e funzionali all'attribuzione del riconoscimento, sono previste specifiche azioni di coordinamento con altre amministrazioni competenti così come previsto dal Piano d'azione del Governo per l'infanzia e l'adolescenza, azioni non contemplate nel presente decreto.

Art. 3.

Requisiti per l'attribuzione del premio «Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini»

L'attribuzione del premio «Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini» e la proposta di iscrizione delle iniziative nel registro delle buone pratiche viene effettuata dalla commissione giudicatrice sulla base dei criteri di valutazione di cui al seguente art 4.

I comuni di cui all'art. 1, comma *b)* potranno partecipare presentando una sola iniziativa.

Art. 4.

Criteri di valutazione

I progetti presentati per il riconoscimento art. 1, lettere *a)* e *c)* e le iniziative presentate per il premio e l'iscrizione nel registro delle buone pratiche art. 1, lettera *b)*, vengono valutati e selezionati tenendo conto dei seguenti criteri:

il coinvolgimento diretto delle bambine e dei bambini nella ideazione e progettazione delle iniziative attuate o in corso di attuazione;

la presenza di una strategia integrata nell'affrontare i problemi ambientali urbani attestata anche dalla capacità di raccordare diversi soggetti locali: settori dell'amministrazione, associazioni, rappresentanze del volontariato, enti, istituzioni, organizzazioni sindacali, imprese ecc.;

il carattere innovativo degli interventi: iniziative tese a sperimentare soluzioni avanzate, non di routine, loro capacità di disseminazione ed attuazione anche in altre realtà.

Art. 5.
Modalità per la presentazione dei progetti e delle iniziative

Per l'anno 2002 per la partecipazione alle iniziative di cui al presente decreto i comuni dovranno far pervenire, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la seguente documentazione:

a) comuni che partecipano al premio «Miglior progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini»:

scheda di rilevazione per la partecipazione al premio redatta secondo la struttura del modello *A* allegato al presente decreto. Il modello dovrà essere presentato su supporto cartaceo e sarà accompagnato da una versione informatica (file) su supporto magnetico;

elenco dei materiali di documentazione allegati, ordinato sulla base delle aree e delle sub-aree individuate nell'allegato tecnico al presente decreto;

relazione illustrativa sul progetto presentato, sottoscritta dal sindaco o da un suo delegato, tesa ad indicare le caratteristiche valutabili sulla base dei criteri di cui all'art. 4;

materiali a documentazione delle attività realizzate.

I comuni che hanno partecipato alle precedenti edizioni dell'iniziativa potranno allegare esclusivamente documentazione che certifichi ulteriori realizzazioni rispetto ai progetti già inviati sulla base dei precedenti decreti;

b) comuni che partecipano al premio per l'iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini:

scheda di rilevazione per la partecipazione al premio, redatta secondo la struttura del modello *B* allegato al presente decreto. Il modello dovrà essere presentato su supporto cartaceo e sarà accompagnato da una versione informatica (file) su supporto magnetico;

elenco ordinato e numerato dei materiali di documentazione allegati;

relazione illustrativa sull'iniziativa presentata, sottoscritta dal sindaco o da suo delegato, tesa a far emergere le caratteristiche valutabili sulla base dei criteri di cui all'art. 4;

materiali a documentazione dell'iniziativa.

I comuni devono documentare i progetti e le iniziative presentati per la partecipazione ai premi:

specificando la fonte del dato;

facendo riferimento all'anno in corso o al precedente, fornendo anche eventuali dati di serie storica utili a dimostrare l'eventuale miglioramento in atto;

fornendo documentazione ufficiale secondo l'elenco esemplificativo allegato ai modelli di partecipazione di cui al presente articolo.

La documentazione di cui al presente articolo dovrà pervenire al seguente indirizzo entro e non oltre le ore 12 del novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*: Ministero dell'ambiente - progetto «città sostenibili delle bambine e dei bambini» c/o Istituto degli innocenti - piazza SS. Annunziata, 12 - 50122 Firenze.

Art. 6.
Commissione

La valutazione dei progetti e delle iniziative inviate dai comuni viene effettuata da una commissione composta da undici membri così individuati:

tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;

un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

due rappresentanti della Conferenza Stato-città;

un rappresentante del Consiglio nazionale degli architetti;

due rappresentanti designati dal coordinamento delle associazioni Agesci, Arciragazzi, Cts, Democrazia in erba, Legambiente, Italia Nostra, Uisp, WWf;

un rappresentante del Comitato italiano per l'UNICEF;

un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA).

La commissione giudicatrice termina i propri lavori entro novanta giorni successivi al termine per la presentazione dei progetti da parte dei comuni.

Nello svolgimento dei propri lavori, la commissione viene sostenuta, ai fini della elaborazione della prima istruttoria valutativa delle domande, da un apposito gruppo tecnico costituito presso l'Istituto degli innocenti di Firenze. Un rappresentante del gruppo tecnico partecipa alle riunioni della commissione.

Art. 7.
Ufficio di segreteria

A supporto dell'iniziativa è istituito presso il servizio per lo sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente, l'ufficio di segreteria per l'organizzazione delle attività relative ai premi «Miglior progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini» e «Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini».

L'ufficio di segreteria avrà il compito di curare l'attuazione ed il coordinamento delle attività connesse al progetto «Città sostenibili delle bambine e dei bam-

bini». L'ufficio di segreteria è alle dirette dipendenze funzionali del direttore generale della direzione per lo sviluppo sostenibile.

Art. 8.

Forum Internazionale «Verso città amiche delle bambine e dei bambini»

Per consentire un'ampia diffusione dei progetti e delle iniziative premiate, nonché un confronto internazionale sulle azioni finalizzate alla sostenibilità urbana con particolare riferimento all'infanzia, il Ministero dell'ambiente realizza annualmente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, ed in attuazione del Protocollo d'intesa stipulato in data 8 luglio 1998 con il Comitato italiano per l'UNICEF, il Forum internazionale «Verso città amiche delle bambine e dei bambini».

Art. 9.

O n e r i

Gli oneri connessi all'attuazione del presente provvedimento, determinati nella somma complessiva di € 619.748,28 così suddivisa € 387.342,69 per i premi e di € 232.405,59 per le attività di promozione e diffusione dell'iniziativa di cui al presente decreto, sono imputati a valere sul capitolo n. 7281 dello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2002 in conto residui.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per le registrazioni di legge.

Roma, 30 luglio 2002

p. *Il Ministro:* TORTOLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 249

ALLEGATO TECNICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO «MIGLIORE PROGETTO PER UN CITTÀ SOSTENIBILE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI»

La selezione e valutazione delle domande di partecipazione al premio per il migliore progetto, ai sensi del presente decreto, sarà realizzata sulla base della presenza di specifici indicatori previsti per le tre aree tematiche ambientale, culturale ed istituzionale in relazione ai criteri di valutazione di cui all'art. 4, e tenendo conto dello stato e delle modalità di attuazione delle iniziative per ogni indicatore.

Per gli interventi di area ambientale è previsto un punteggio massimo pari a 135 punti così suddivisi:

fino a un massimo di punti 105, suddivisi fra le 9 sub-aree come di seguito specificato, derivanti dalla valutazione delle iniziative in relazione ai singoli indicatori;

fino ad un massimo di punti 30 da assegnarsi sulla base di una valutazione complessiva della capacità progettuale dimostrata dal comune in relazione ai principi e ai criteri di valutazione individuati dal presente decreto.

AREA AMBIENTALE

Sub-aree: Riduzione inquinamento atmosferico
(fino ad un massimo di punti 12)

Indicatori:

adozione di un Piano urbano del traffico;

realizzazione di barriere verdi a tutela degli edifici scolastici;

realizzazione di barriere verdi a tutela dei campi da gioco;

potenziamento dei mezzi pubblici a minimo impatto ambientale a sevizio delle scuole e delle attrezzature di quartiere;

altre realizzazioni significative strettamente connesse alla riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico.

Riduzione inquinamento idrico
(fino ad un massimo di punti 9)

Indicatori:

interventi per il disinquinamento di fiumi, canali, specchi d'acqua;

interventi di rinaturalizzazione degli argini.

Riduzione inquinamento acustico e elettromagnetico
(fino ad un massimo di punti 9)

Indicatori:

piano per il disinquinamento acustico;

interventi per diminuire l'esposizione della popolazione infantile ai livelli > 65 dB(A) e > 3 volt/metro;

inserimento dei complessi scolastici nelle aree verdi;

altre realizzazioni significative strettamente connesse alla riduzione dei livelli di inquinamento acustico ed elettromagnetico.

Eco-gestione dei rifiuti solidi urbani
(fino ad un massimo di punti 12)

Indicatori:

realizzazione raccolta differenziata comunale (indicare la percentuale di RSU raccolti in modo differenziato sul totale di RSU prodotti, negli ultimi tre anni, specificando per anno);

interventi per il contenimento dei rifiuti prodotti nelle attività di studio e tempo libero;

altre iniziative.

Fruibilità/praticabilità degli spazi
(fino ad un massimo di punti 15)

Indicatori:

riorganizzazione e manutenzione spazi condominiali interni ed esterni per la realizzazione di cortili verdi e di locali ad uso comune;

riorganizzazione e manutenzione spazi di edifici scolastici, esterni ed interni, per la realizzazione di cortili verdi e locali ad uso comune;

riorganizzazione e manutenzione edifici scolastici secondo criteri di eco-compatibilità;

accessibilità agli spazi scolastici extra orario di lezione;

accessibilità agli spazi fluviali e marini;

destinazione di edifici alle esigenze ed attività dei bambini: ad es. case dei bambini, fattorie urbane, musei dei bambini, spazi per il gioco multimediale;

individuazione e organizzazione di spazi interni/esterni da destinare all'attesa/accoglienza dei bambini nei centri civici e polifunzionali, negli spazi sanitari;

azioni per incentivare la realizzazione di spazi per i bambini negli aeroporti, terminalbus, stazioni ferroviarie;

altre iniziative.

No alle barriere architettoniche
(fino ad un massimo di punti 6)

Indicatori:

negli edifici pubblici di interesse collettivo;

nei marciapiedi;

nei mezzi di trasporto pubblico;

altre iniziative.

Potenziamento aree verdi: mq/abitante, distinti in
(fino ad un massimo di punti 15)

Indicatori:

verde attrezzato pubblico ed interventi di piantumazione di strade, slarghi, piazze, piazzette e microspazi di risulta;

verde sportivo pubblico;

parchi comunali;

verde agricolo e verde urbano con funzioni didattiche;

aree naturali con centri di educazione ambientale;

altre iniziative.

Modifica interazione uomo/ambiente
(fino ad un massimo di punti 12)

Indicatori:

adesione a campagne nazionali di sensibilizzazione ambientale;

numero iniziative/contenuti programmi per l'educazione ambientale;

iniziative di promozione della conoscenza, della fruizione e della gestione da parte dei bambini di aree protette e parchi naturali;

attauazione di Agenda XXI (indicare, ove previste, azioni che prevedano il coinvolgimento dei bambini).

Mobilità
(fino ad un massimo di punti 15)

Indicatori:

realizzazione di percorsi «sicuri»;

realizzazione di piste ciclabili;

creazione oasi pedonali e strade residenziali realizzate anche con la partecipazione dei bambini;

segnaletica stradale indirizzata all'infanzia;

istituzione di un sistema di aree ambientali a tutela del bacino di utenza delle scuole e delle strutture di quartiere;

arredo urbano per bambini;

altre iniziative.

Saranno ammessi alla valutazione:

a) i comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti che abbiano realizzato (o abbiano in corso di realizzazione avanzata) iniziative corrispondenti almeno a cinque indicatori fra quelli dell'area ambientale, riferiti a sub-aree diverse;

b) i comuni con popolazione da 50.001 abitanti e oltre che abbiano realizzato (o abbiano in corso di realizzazione avanzata) iniziative corrispondenti ad almeno sei indicatori fra quelli dell'area ambientale, riferiti a sub-aree diverse.

Alla commissione giudicatrice è attribuita la facoltà di determinare una soglia minima di punteggio da raggiungere in area ambientale nel numero minimo di sub aree da coprire per l'ammissione alla valutazione e la soglia di punteggio minimo per l'attribuzione del rivonoscimento.

Un punteggio ulteriore da 1 a 3 per ogni singola sub-area, sarà attribuito ai comuni che dimostreranno di aver avviato azioni rientranti anche nelle seguenti aree:

AREA CULTURALE

Sub-aree

Promozione dell'incontro: manifestazioni, fiere, feste, distinte in

Indicatori:

per le bambine ed i bambini;

con le bambine ed i bambini;

iniziative di solidarietà nei confronti di comunità soggette a calamità naturali o eventi bellici, o verso popoli stranieri (educazione all'interculturalità).

Valorizzazione dei luoghi e del patrimonio storico-culturale della città

Indicatori:

numero programmi specifici (p.e. «adozione» di spazi o edifici significativi da parte delle bambine e dei bambini).

AREA ISTITUZIONALE

Sub-aree

Impegno sui temi della convenzione sui diritti dell'infanzia:

Indicatori:

inserimento nello statuto comunale;

adesione a «carte» o programmi nazionali ed internazionali;

sindaco amico dell'infanzia.

Impegno sull'Agenda XXI

Indicatori:

numero azioni di attuazione con il coinvolgimento dei bambini.

Partecipazione

Indicatori:

consiglio dei ragazzi;

laboratori di progettazione partecipata;

esempi di realizzazioni, configurazioni di spazi ed altre forme di attività gestite direttamente dai bambini.

Formazione

Indicatori:

numero corsi per gli educatori;

numero campagne sensibilizzazione per opinione pubblica;

numero ricerche su temi inerenti.

Servizi educativi, socio-educativi e socio-sanitari a misura dell'infanzia.

Indicatori:

numero dei servizi per tipologia.

Politica dei tempi: iniziative riferite a

Indicatori:

tempi brevi (la giornata);

tempi medi (fine settimana);

tempi lunghi (vacanze scolastiche).

Organizzazione amministrativa

Indicatori:

istituzione di un ufficio comunale per la verifica dei risultati attesi;

istituzione di un coordinamento interassessorile;

fondi comunali destinati per anno alle attività per l'infanzia;

utilizzo fondi legge n. 285/1997;

utilizzo per la realizzazione e di interventi destinati ai bambini di strumenti quali contratti di quartiere, piani di riqualificazione urbana, patti territoriali, studi di fattibilità, programmi life e urban.

Altre iniziative di carattere culturale ed istituzionale

Indicatori:

numero e tipo iniziative.

Il punteggio massimo finale raggiungibile per ciascun comune è pari a 175 punti e sarà dato:

dal punteggio ottenuto per le sub-aree di area ambientale (max. 105 punti);

dalla quota ulteriore da assegnarsi sulla base di una valutazione complessiva della capacità progettuale dimostrata dal comune in relazione ai principi e ai criteri di valutazione individuati dal presente decreto (max. 30 punti);

dall'ulteriore punteggio ottenuto in relazione a quanto riferito alle aree culturale e istituzionale (max. 40 punti).

Comune di ________________

Modello A

SCHEDA DI RILEVAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PREMIO

"Miglior progetto per una città sostenibile delle Bambine e dei Bambini 2001"

art.5 lett.a) D.M. 30 luglio 2002

Comune di ____________,

Eventuale denominazione del "Progetto": ....

Notizie relative al Comune :

Denominazione: ....

Indirizzo: ....

CAP: .... Comune: .... Provincia: .... Telefono 1: .... Telefono 2: .... Fax: ....

Indirizzo e-mail: .... Sito Web: http:// ....

Numero abitanti: ....

Referente istituzionale per il "Progetto":

Sig./Sig.ra *Cognome* .... *Nome* ....

Qualifica: ....

Referente tecnico del "Progetto" al quale è possibile rivolgersi per chiarimenti relativi sia al Progetto che ai documenti presentati:

Sig./Sig.ra *Cognome* .... *Nome* ....

Qualifica: ....

Telefono 1: .... Telefono 2: .... Fax: ....

Indirizzo e-mail: .... Sito Web: http:// ....

Comune di ____________

AREA AMBIENTALE

Sub aree	Indicatori	Descrizione sintetica (1)	Periodo (2)	Allegati (3)	Stato di attuazione (4)	
					Realizzata	In corso
Riduzione inquinamento atmosferico	Adozione di un piano urbano del traffico					
	Realizzazione di barriere verdi a tutela degli edifici scolastici					
	Realizzazione di barriere verdi a tutela dei campi di gioco					
	Potenziamento dei mezzi pubblici a minimo impatto ambientale a servizio delle scuole e delle attrezzature di quartiere					
	Altre realizzazioni significative strettamente connesse alla riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico					
Riduzione inquinamento idrico	Interventi per il disinquinamento di fiumi, canali, specchi d'acqua ecc.					
	Interventi di rinaturalizzazione degli argini					
Riduzione inquinamento acustico e elettromagnetico	Piano per il disinquinamento acustico					
	Interventi per diminuire l'esposizione della popolazione infantile esposta a livelli >65 dB(A) e >3 volt/metro					
	Inserimento dei complessi scolastici nelle aree verdi					
	Altre realizzazioni significative strettamente connesse alla riduzione dei livelli di inquinamento acustico ed elettromagnetico					

Comune di ____________

Sub aree	Indicatori	Descrizione sintetica (1)	Periodo (2)	Allegati (3)	Stato di attuazione (4)	
					Realizzata	In corso
Ecogestione dei rifiuti solidi urbani	Realizzazione raccolta differenziata comunale (indicare % di RSU raccolti in modo differenziato sul totale di RSU prodotti, negli ultimi tre anni, specificando per anno)					
	Interventi per il contenimento dei rifiuti prodotti nelle attività di studio e tempo libero					
	Altre iniziative					
Frubilità/praticabilità degli spazi	Riorganizzazione e manutenzione spazi condominiali interni ed esterni per la realizzazione di cortili verdi e di locali ad uso comune					
	Riorganizzazione e manutenzione spazi di edifici scolastici, esterni ed interni, per la realizzazione di cortili verdi e di locali ad uso comune					
	Riorganizzazione e manutenzione edifici scolastici secondo criteri di eco-compatibilità					
	Accessibilità agli spazi scolastici extra orario di lezione					
	Accessibilità agli spazi fluviali e marini					
	Destinazione di edifici alle esigenze e attività dei bambini (es. *vedi allegato tecnico*)					
	Individuazione e organizzazione di spazi interni/esterni da destinare all'attesa/accoglienza dei bambini nei centri civici e polifunzionali, negli spazi sanitari					
	Azioni per incentivare la realizzazione di spazi per i bambini negli aeroporti, terminalbus, stazioni ferroviarie					
	Altre iniziative					

Comune di ________

Sub aree	Indicatori	Descrizione sintetica (1)	Periodo (2)	Allegati (3)	Stato di attuazione (4)	
					Realizzata	In corso
No alle barriere architett.	Negli edifici pubblici di interesse collettivo					
	Nei marciapiedi					
	Nei mezzi di trasporto pubblico					
	Altre iniziative					
Potenziamento aree verdi	Verde attrezzato pubblico ed interventi di piantumazione di strade, slarghi, piazzette e microspazi di risulta					
	Verde sportivo pubblico					
	Parchi comunali					
	Verde agricolo e verde urbano con funzioni didattiche					
	Aree naturali con centri di educazione ambientale					
	Altre iniziative					
Modifica interazione uomo /ambiente	Adesione a campagne nazionali di sensibilizzazione ambientale					
	Numero delle iniziative/contenuti programmi per l'educazione ambientale					
	Iniziative di promozione della conoscenza, fruizione e gestione da parte dei bambini di aree protette e parchi naturali					
	Attuazione di Agenda 21 (indicare, ove previste, azioni che prevedono il coinvolgimento dei bambini)					

Comune di ....

Sub aree	Indicatori	Descrizione sintetica (1)	Periodo (2)	Allegati (3)	Stato di attuazione (4)	
					Realizzata	In corso
Mobilità	Realizzazione di percorsi "sicuri"					
	Realizzazione di piste ciclabili					
	Creazione oasi pedonali e strade residenziali realizzate anche con la partecipazione dei bambini					
	Segnaletica stradale indirizzata all'infanzia					
	Istituzione di un sistema di aree ambientali a tutela del bacino di utenza delle scuole e delle strutture di quartiere					
	Arredo urbano per i bambini					
	Altre iniziative					

Nota (1): Descrivere sinteticamente contenuti e finalità delle iniziative documentate per ogni indicatore.
Nota (2): Indicare l'anno o gli anni d riferimento delle iniziative.
Nota (3): Indicare gli allegati presentati a documentazione delle iniziative citate, indicando il numero progressivo di riferimento e la tipologia, così come riportati nell'"Elenco allegati". Es. nr. 1 (Delibera), nr. 2 (Dichiarazione), ecc.
Nota (4) Specificare, laddove si forniscono indicazioni relative a Piano urbano del traffico e Piano per il disinquinamento acustico, se il Piano è in corso di elaborazione, elaborato, adottato, in corso di attuazione.

Comune di ____________

AREA CULTURALE

Sub aree	Indicatori	Descrizione sintetica (1)	Periodo (2)	Allegati (3)	Stato di attuazione	
					Realizzata	In corso
Promozionedell'incontro mediante attività culturali e di svago	Per le bambine ed i bambini					
	Con le bambine ed i bambini					
	Gestite direttamente dai bambini					
	Iniziative di solidarietà nei confronti di comunità soggette a calamità naturali, eventi bellici, o verso popoli stranieri					
Valorizzazione dei luoghi e del patrimonio storico culturale della città	Numero programmi specifici (p.e. programmi di ricerca sulla storia e identità dei luoghi, "adozione" di spazi o edifici significativi da parte delle bambine e dei bambini)					

Nota (1): Descrivere sinteticamente contenuti e finalità delle iniziative documentate per ogni indicatore.
Nota (2): Indicare l'anno o gli anni d riferimento delle iniziative.
Nota (3): Indicare gli allegati presentati a documentazione delle iniziative citate, indicando il numero progressivo di riferimento e la tipologia, così come riportati nell'"Elenco allegati". Es. nr. 1 (Delibera), nr. 2 (Dichiarazione), ecc.

AREA ISTITUZIONALE

Comune di ______

Sub aree	Indicatori	Descrizione sintetica (1)	Periodo (2)	Allegati (3)	Stato di attuazione	
					Realizzata	In corso
Impegno sui temi della convenzione sui diritti dell'infanzia	Inserimento nello statuto comunale					
	Adesione a "carte" o programmi nazionali ed internazionali					
	Consiglio comunale dei ragazzi					
	Sindaco amico dell'infanzia					
Formazione	Numero corsi per gli educatori					
	Numero campagne sensibilizzazione per opinione pubblica					
	Numero ricerche su temi inerenti					
Servizi educativi, socio-educativi e socio-sanitari a misura dell'infanzia	Numero dei servizi per tipologia in rapporto ai bambini potenziali utenti					
Politica dei tempi	Adozione di un piano dei tempi della città					
	Organizzazione di attività extrascolastiche nell'arco della giornata, del fine settimana, delle vacanze scolastiche					

Comune di

Sub aree	Indicatori	Descrizione sintetica (1)	Periodo (2)	Allegati (3)	Stato di attuazione	
					Realizzata	In corso
Organizzazione amministrativa	Istituzione di una struttura comunale per il coordinamento e la verifica delle attività (laboratorio cittadino, coordinamento interassessorile, ecc.)					
	Fondi comunali destinati per anno alle attività per l'infanzia					
	Utilizzo fondi Legge 285/97					
	Utilizzo, per la realizzazione di interventi destinati ai bambini, di strumenti quali Contratti di quartiere, PRU, Patti territoriali, studi di fattibilità, programmi Life e Urban					
Altre iniziative di carattere culturale e/o istituzionale	Numero e tipo di iniziative					

Nota (1): Descrivere sinteticamente contenuti e finalità delle iniziative documentate per ogni indicatore.
Nota (2): Indicare l'anno o gli anni d riferimento delle iniziative.
Nota (3): Indicare gli allegati presentati a documentazione delle iniziative citate, indicando il numero progressivo di riferimento e la tipologia, così come riportati nell'"Elenco allegati". Es. nr. 1 (Delibera), nr. 2 (Dichiarazione), ecc.

Elenco esemplificativo delle tipologie di documenti che dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione:

Documenti ufficiali che certifichino l'informazione (atti deliberativi, dichiarazioni, certificazioni ecc.)
Pubblicazioni
Descrizioni dei progetti
Documentazione visiva (fotografie, videocassette, cd ecc.)
Materiale promozionale (depliant, manifesti, opuscoli)
Progetti esecutivi, tavole.
Quanto altro si ritenga opportuno per far emergere i criteri di valutazione evidenziati nel decreto, nonché per far comprendere stato di attuazione, contenuti e modalità di realizzazione delle iniziative.

Comune di ___________

Modello B

SCHEDA DI RILEVAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PREMIO

"INIZIATIVA PIU' SIGNIFICATIVA PER MIGLIORARE L'AMBIENTE URBANO CON E PER I BAMBINI"

art. 5 lettera b) D.M 30 luglio 2002
per Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

Comune di ____________

Titolo dell'iniziativa: ....

Notizie relative al Comune:

Comune di .... Provincia:.. CAP: ....

Indirizzo: ....

Telefono 1: .... Telefono 2: .... Fax:..........................

indirizzo e-mail: .... Sito Web: http:// ....

Numero abitanti: ....

Referente istituzionale per l'iniziativa:

Cognome .... *Nome* .... *Qualifica:* ....

Referente tecnico-scientifico dell'iniziativa al quale è possibile rivolgersi per chiarimenti relativi sia all'iniziativa medesima, che ai documenti presentati:

Cognome .... *Nome* .... *Qualifica:* ....

Telefono 1: ....Telefono 2: ....Fax: ....

Indirizzo e-mail: ....Sito Web: http:// ....

Comune di ______________

Se l'iniziativa non è gestita in proprio ma in convenzione/appalto o altro:

Ente che gestisce l'iniziativa:

Nome e Tipologia ....

Indirizzo..

CAP: .... Città:...Provincia: ....

Telefono 1: ....Telefono 2: ....Fax: ....

Indirizzo e-mail: ....Sito Web: http:// ....

Referente per l'iniziativa:

Cognome .... *Nome* ....*Qualifica* ....

Indirizzo..

CAP: .... Città:...Provincia: ....

Telefono 1: ....Telefono 2: ....Fax: ....

Indirizzo e-mail: .... Sito Web: http:// ....

Comune di ______

....

....

....

....

Attività di monitoraggio-valutazione attivate

....

....

....

....

4.
Soggetti individuali direttamente coinvolti nell'iniziativa per età:

☐ 0-3 anni ☐ 3-6 anni ☐ 6-11 anni ☐ 11-14 anni ☐ 14-18 anni ☐ Adulti

Destinatari dell'iniziativa:

☐ 0-3 anni ☐ 3-6 anni ☐ 6-11 anni ☐ 11-14 anni ☐ 14-18 anni ☐ Adulti

5.

Soggetti istituzionali direttamente coinvolti:

....

....

Soggetti non istituzionali direttamente coinvolti:

Comune di ____________

....

....

Figure professionali direttamente coinvolte:

....

....

6.

Finanziamento complessivo	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Previsione anno 2003
____________	£. ______	£. ______	£. ______	£. ______

Canali di finanziamento	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Previsione anno 2003
____________	£. ______	£. ______	£. ______	£. ______
____________	£. ______	£. ______	£. ______	£. ______
____________	£. ______	£. ______	£. ______	£. ______

♦ L'INIZIATIVA PRESENTATA VA ACCOMPAGNATA DA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI (art. 5 D.M. 30 luglio 2002)

Comune di ______________

Elenco allegati

Numero progressivo	Descrizione degli allegati

Elenco esemplificativo delle tipologie di documenti che dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione:
Documenti ufficiali che certifichino l'informazione (atti deliberativi, dichiarazioni,certificazioni ecc.); pubblicazioni; descrizione dei progetti; documentazione visiva (fotografie, videocassette, cd ecc.); materiale promozionale (depliants, manifesti, opuscoli); progetti esecutivi, tavole, quanto altro si ritenga opportuno per far emergere i criteri di valutazione evidenziati nel decreto, nonché per far comprendere stato di attuazione, contenuti e modalità di realizzazione delle iniziative.

02A13936

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 novembre 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti ciproterone acetato + etinilestradiolo con indicazione nel trattamento di malattie dermatologiche androgeno-dipendenti nella donna.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il Regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la revisione degli stampati delle specialità medicinali contenenti ciproterone acetato + etinilestradiolo con indicazione nel trattamento di malattie dermatologiche androgeno-dipendenti nella donna concordata nell'ambito del PhVWP (Pharmacovigilance working Party) dell'EMEA nel luglio 2002;

Ritenuto a tutela della salute pubblica di dover dare attuazione all'armonizzazione degli stampati dei relativi ai medicinali contenenti come principio attivo ciproterone acetato + etinilestradiolo con indicazione nel trattamento di malattie dermatologiche androgeno-dipendenti nella donna;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo ciproterone acetato + etinilestradiolo con indicazione nel trattamento di malattie dermatologiche androgeno-dipendenti nella donna di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo ciproterone acetato + etinilestradiolo con indicazione nel trattamento di malattie dermatologiche androgeno-dipendenti nella donna autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4. INFORMAZIONI CLINICHE.

4.1. *Indicazioni terapeutiche*.

Trattamento di malattie dermatologiche androgeno-dipendenti nella donna quali: forme conclamate di acne di ogni tipo, con notevole presenza di grasso sulla cute (seborrea) ed accompagnate da manifestazioni infiammatorie e nodulari (acne papulopustolosa, acne nodulocistica); caduta dei capelli androgeno-dipendente (alopecia androgenetica); forme modeste di crescita anomala di peli al viso ed al corpo (irsutismo).

Un irsutismo di recente comparsa o rapidamente ingravescente richiede approfondite indagini cliniche.

Sebbene «Nome del prodotto» abbia anche effetto contraccettivo, non può essere prescritto a tali fini; l'uso deve invece essere riservato nei casi in cui si renda necessario il trattamento delle patologie androgeno-dipendenti sopra descritte.

Si raccomanda la sospensione del trattamento tre-quattro cicli dopo la risoluzione completa delle condizioni per cui il prodotto è stato prescritto, e che «Nome del prodotto» non sia ulteriormente utilizzato ai soli fini contraccettivi.

Ulteriori cicli di trattamento con «Nome del prodotto» potranno essere somministrati se le condizioni patologiche androgeno-dipendenti dovessero ripresentarsi.

4.2. *Posologia e modo di somministrazione*.

Avendo una composizione simile a quella dei contraccettivi orali combinati «Nome del prodotto» inibisce l'ovulazione e pertanto previene il concepimento. Le pazienti in trattamento con «Nome del prodotto», pertanto, non devono utilizzare altri contraccettivi ormonali in quanto ciò esporrebbe la paziente a dosi eccessive di ormoni senza alcuna necessità ai fini di un efficace trattamento contraccettivo.

Per la stessa ragione le donne che desiderano pianificare una gravidanza non dovrebbero assumere «Nome del prodotto».

Prima di iniziare l'assunzione di «Nome del prodotto», è opportuno eseguire una visita medica generale e ginecologica completa (compreso la mammella e lo striscio secondo Papanicolau) e valutare attentamente l'anamnesi familiare.

Se qualche membro della famiglia è stato affetto da malattie tromboemboliche (come trombosi venosa profonda, ictus, infarto miocardico) in giovane età, sarà necessario escludere eventuali disturbi della coagulazione.

Escludere uno stato di gravidanza.

Primo ciclo.

L'assunzione delle compresse della prima confezione di «Nome del prodotto» deve iniziare il primo giorno del ciclo mestruale, cioè il primo giorno di mestruazione.

Il trattamento proseguirà con l'assunzione di una compressa in ognuno dei successivi ventuno giorni, seguiti da un intervallo senza trattamento di sette giorni, nel corso del quale si verificherà un'emorragia da sospensione.

Cicli successivi.

L'assunzione delle compresse della successiva confezione riprenderà dopo i sette giorni di intervallo, nello stesso giorno della settimana nel quale è stata iniziata la prima confezione.

Passaggio da un contraccettivo orale a «Nome del prodotto».

La prima compressa di «Nome del prodotto» deve essere assunta il primo giorno della emorragia che si verifica dopo l'assunzione dell'ultima compressa del precedente contraccettivo orale usato dalla paziente.

Assunzione irregolare.

Qualora la paziente dimenticasse di prendere una compressa di «Nome del prodotto» all'ora consueta dovrà prenderla entro le successive dodici ore. Se trascorrono più di trentasei ore dall'assunzione dell'ultima compressa, la protezione contraccettiva non è più garantita. Tralasciare la compressa dimenticata e riprendere la normale assunzione giornaliera, ma adottare ulteriori precauzioni contraccettive per il resto del ciclo, per evitare l'instaurarsi di una gravidanza che renderebbe necessaria l'immediata interruzione del trattamento.

Impiego post-partum e post-abortum.

Normalmente, dopo un parto o un aborto, «Nome del prodotto» deve essere prescritto solo dopo il completamento del primo ciclo mestruale normale.

Qualora motivi medici impongano anche un immediato ed affidabile effetto contraccettivo, il trattamento con «Nome del prodotto» potrà essere iniziato entro il dodicesimo (ma non prima del settimo) giorno dopo il parto o non più tardi del quinto giorno dopo l'aborto.

Quando si somministrano contraccettivi orali nel periodo immediatamente successivo a un parto o un aborto, è necessario valutare l'aumento del rischio di malattia tromboembolica.

Assenza di emorragia da sospensione.

Qualora, in casi eccezionali, non si verifichi l'emorragia da sospensione, prima di continuare l'assunzione di «Nome del prodotto» bisognerà escludere l'eventualità di una gravidanza in atto, che renderebbe necessaria l'immediata interruzione del trattamento.

Provvedimenti in caso di emorragia irregolare.

Si osservano a volte lievi emorragie (spotting) o emorragie intermestruali, in particolare durante i primi tre mesi di impiego, che cessano in genere spontaneamente. La donna può quindi continuare l'assunzione di «Nome del prodotto» anche in caso di emorragia irregolare. Ove l'emorragia perduri o ricorra, sono consigliabili interventi diagnostici atti a escludere cause organiche e l'eventuale necessità di un raschiamento.

Ciò vale anche nel caso di lievi emorragie che si ripresentino ad intervalli irregolari in parecchi cicli consecutivi o si verifichino per la prima volta dopo un prolungato uso di «Nome del prodotto».

Disturbi gastrointestinali.

Se si manifestano vomito o diarrea entro tre-quattro ore dall'assunzione della compressa, l'efficacia contraccettiva potrebbe diminuire, per cui continuare la normale assunzione giornaliera, ma adottare ulteriori precauzioni contraccettive per il resto del ciclo, per evitare l'instaurarsi di una gravidanza che renderebbe necessaria l'immediata interruzione del trattamento. Se il disturbo gastrointestinale dovesse protrarsi, si dovranno prendere in considerazione altri metodi contraccettivi.

Durata d'uso.

La durata d'uso dipende dalla gravità del quadro clinico; di norma il trattamento deve essere proseguito per molti mesi.

Dopo la remissione della sintomatologia si raccomanda di proseguire l'assunzione di «Nome del prodotto» per tre-quattro ulteriori cicli. Nel caso si ripresenti una recrudescenza dopo settimane o mesi dalla sospensione è necessario riprendere il trattamento con «Nome del prodotto».

4.3 *Controindicazioni.*

Gravidanza.

Allattamento.

Giovani donne nelle quali i cicli mestruali non sono ancora stabilizzati.

Precedenti personali o familiari di patologia tromboembolica venosa idiopatica (TEV), quando l'anamnesi familiare si riferisce a TEV in fratelli o genitori in età relativamente giovane.

Processi trombotici o embolici venosi in atto.

Processi trombotici o embolici arteriosi in atto o pregressi.

La presenza di uno o più fattori di rischio di trombosi venosa o arteriosa può costituire una controindicazione all'uso (vedere 4.4 «Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso»).

Disturbi cardiovascolari: ipertensione, patologia coronarica, valvulopatie, disturbi del ritmo che possono originare trombi.

Anemia drepanocitica.

Anamnesi di emicrania con sintomatologia neurologica focale.

Diabete mellito complicato da micro o macroangiopatie.

Patologia oftalmica di origine vascolare.

Disturbi del metabolismo lipidico.

Pancreatite in atto o pregressa se associata a grave ipertrigliceridemia.

Gravi disturbi della funzionalità epatica, ittero o intenso prurito gravidico nell'anamnesi, sindrome di Dubin-Johnson, sindrome di Rotor.

Tumori epatici, in atto o pregressi (benigni o maligni).

Malattie displasiche mammarie accertate con visita medica specialistica.

Patologie maligne ormono-dipendenti, accertate o sospette, degli organi genitali o della mammella.

Emorragia vaginale di natura non accertata.

Herpes gestationis nell'anamnesi.

Peggioramento dell'otosclerosi in corso di gravidanza.

Ipersensibilità nei confronti di uno qualunque dei componenti di «Nome del prodotto».

Qualora durante l'impiego di «Nome del prodotto» compaia per la prima volta una qualunque di queste condizioni l'assunzione deve essere immediatamente interrotta.

«Nome del prodotto» non deve essere utilizzato nell'uomo.

4.4. *Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso.*

«Nome del prodotto» contiene il progestinico ciproterone acetato e l'estrogeno etinilestradiolo, e viene somministrato per ventuno giorni a cicli mensili. Pertanto è essenzialmente analogo ad un contraccettivo orale combinato.

AVVERTENZE:

Il fumo di sigarette aumenta il rischio di gravi effetti collaterali cardiovascolari associati all'utilizzo di contraccettivi orali combinati o di «Nome del prodotto». Tale rischio aumenta con l'età e con il numero di sigarette fumate (quindici o più sigarette al giorno), ed è più marcato nelle donne con più di trentacinque anni d'età. Le donne che utilizzano contraccettivi orali combinati o «Nome del prodotto» devono essere fermamente avvertite di non fumare.

Esame medico.

Prima di iniziare o di ricominciare la somministrazione di «Nome del prodotto» si deve raccogliere una completa anamnesi clinica e si deve effettuare una visita medica, sulla base di quanto indicato alle voci «Controindicazioni» (sezione 4.3) e «Avvertenze» e deve essere ripetuta periodicamente. Una visita medica periodica è importante perché alcune controindicazioni (per esempio un attacco ischemico transitorio, ecc.) o fattori di rischio (per esempio un'anamnesi familiare di trombosi venosa o arteriosa) possono comparire per la prima volta durante l'impiego di «Nome del prodotto». La frequenza ed il tipo di queste visite debbono essere adattati individualmente alla paziente, ma debbono in genere rivolgere particolare attenzione alla pressione sanguigna, al seno, agli organi addominali e pelvici, compresa la citologia cervicale e gli esami di laboratorio rilevanti.

Le donne debbono essere avvisate che le preparazioni come «Nome del prodotto» non proteggono nei confronti dell'infezione da HIV (AIDS) né di altre malattie a trasmissione sessuale.

RISCHIO DI MALATTIA TROMBOEMBOLICA ARTERIOSA E VENOSA

Prima di prescrivere contraccettivi orali combinati o «Nome del prodotto», è necessario effettuare una ricerca sistemica sulla presenza di fattori di rischio di malattia tromboembolica arteriosa e venosa e prendere in considerazione le controindicazioni e le precauzioni per l'uso.

La terapia deve essere interrotta se si presentano sintomi premonitori di imminenti complicazioni: cefalee intense insolite, disturbi visivi, pressione arteriosa elevata, segni clinici di flebite ed embolia polmonare.

L'uso di qualsiasi contraccettivo orale combinato o di «Nome del prodotto» comporta un aumentato rischio di tromboembolia venosa (TEV), inclusa la trombosi venosa profonda e l'embolia polmonare, rispetto al non uso. L'eccesso di rischio è massimo durante il primo anno di assunzione in una donna che inizi ad assumere un contraccettivo orale combinato per la prima volta. Questo rischio aumentato è comunque inferiore rispetto al rischio di TEV associato con la gravidanza, che è stimato in 60 casi per 100.000 gravidanze. La guarigione da tali eventi non è sempre completa. La TEV risulta fatale nell'1-2% dei casi.

Studi epidemiologici hanno evidenziato che l'incidenza della TEV nelle utilizzatrici dei contraccettivi orali a basso contenuto d'estrogeno (‹0.05 mg di etinilestradiolo) è fino a 40 casi per 100.000 anni-donna rispetto al valore di 5-10 casi per 100.000 anni-donna nelle donne che non assumono contraccettivi orali.

Alcuni fattori possono aumentare il rischio della trombosi venosa, come l'obesità grave (indice di massa corporea ›30kg/m^2), età, predisposizione genetica ad eventi coagulativi o anamnesi personale o familiare positiva di confermata di TEV idiopatica (quando l'anamnesi familiare si riferisce a TVE in fratelli o genitori in età relativamente giovane, vedere la sezione 4.3. «Controindicazioni»). Inoltre, il rischio di TEV potrebbe essere temporaneamente aumentato da stati di immobilizzazione prolungata, importanti interventi chirurgici, qualunque intervento chirurgico agli arti inferiori o grave trauma (si veda «Motivi che giustificano l'immediata sospensione del trattamento con "Nome del prodotto"»).

Vi è una certa evidenza epidemiologica che l'incidenza sia maggiore nelle utilizzatrici di «Nome del prodotto» rispetto alle utilizzatrici di contraccettivi orali a basso contenuto di estrogeno (‹0,05 mg).

L'insieme delle utilizzatrici di «Nome del prodotto» per il trattamento delle patologie androgeno-dipendenti indicate, è probabile che comprenda pazienti intrinsecamente a maggiore rischio cardiovascolare, quale quello associato alla sindrome dell'ovaio policistico.

Studi epidemiologici hanno anche associato l'uso dei contraccettivi orali combinati ad un aumentato rischio di tromboembolia arteriosa (infarto miocardico, attacco ischemico transitorio). Alcuni fattori quali abitudine al fumo, obesità, malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete, emicrania, possono incrementare il rischio di tromboembolia arteriosa. Il rischio di tromboembolia arteriosa associato ai contraccettivi orali aumenta con l'età ed è aggravato dal fumo delle sigarette.

Tumori.

Carcinoma degli organi riproduttivi e della mammella.

In alcuni studi epidemiologici è stato riportato un aumentato rischio di cancro della cervice in donne che utilizzano associazioni estro-progestiniche orali per periodi prolungati; tuttavia continua a non esservi consenso su quanto questo risultato sia attribuibile ad effetti confondenti, dovuti a comportamenti sessuali e ad altri fattori, quali il papilloma virus umano (HPV).

Una meta-analisi su 54 studi epidemiologici ha evidenziato che le donne che stanno utilizzando associazioni estro-progestiniche orali hanno un rischio relativo lievemente aumentato (RR=1.24) di avere una diagnosi di cancro della mammella. L'eccesso di rischio scompare gradualmente nel corso dei dieci anni successivi all'interruzione del trattamento. Poiché nelle donne al di sotto dei quaranta anni il cancro mammario è un evento raro, il maggior numero delle diagnosi di cancro mammario nelle donne che assumono o hanno assunto di recente un'associazione estro-progestinica orale è basso rispetto al rischio di cancro mammario che si corre durante l'intera vita di una donna. Questi studi non forniscono alcuna prova di un rapporto causale. L'incremento di rischio che si è osservato può essere dovuto ad una più precoce diagnosi di cancro mammario nelle donne che assumono associazioni estro-progestiniche orali, agli effetti biologici degli stessi o ad una combinazione di entrambi i fattori. Il cancro mammario, diagnosticato nelle utilizzatrici di associazioni estro-progestiniche orali, tende ad essere clinicamente meno avanzato rispetto a quello diagnosticato nelle donne che non hanno mai usato un'associazione estro-progestinica orale.

Neoplasia epatica.

Nelle donne che assumono associazioni estro-progestiniche orali sono stati riportati, raramente, tumori epatici benigni e, ancor più raramente, tumori epatici maligni. In casi isolati, questi tumori hanno provocato un'emorragia intraddominale che ha messo la paziente in pericolo di vita. Se una donna che assume un'associazione estro-progestinica orale dovesse presentare forte dolore nella parte superiore dell'addome, epatomegalia o segni indicativi di emorragia intraddominale, la diagnosi differenziale deve tenere conto della possibilità che si tratti di un tumore epatico.

ALTRE CONDIZIONI

Funzionalità epatica.

Disturbi acuti o cronici della funzione epatica possono richiedere l'interruzione del trattamento con «Nome del prodotto» finché i markers della funzionalità epatica non siano tornati alla norma. La ricomparsa di ittero colestatico già manifestatosi in gravidanza o durante precedente trattamento con steroidi sessuali richiede l'interruzione di «Nome del prodotto».

Malattie della cistifellea.

Studi precedenti avevano riportato un aumentato rischio relativo di interventi alla colecisti in donne che utilizzano associazioni estroprogestiniche orali ed estrogeni. Studi più recenti, hanno comunque mostrato che il rischio relativo di sviluppare malattia alla colecisti nelle donne che utilizzano associazioni estro-progestiniche orali, può essere minimo.

Neoplasia epatica.

Nelle donne che assumono associazioni estro-progestiniche orali sono stati riportati raramente tumori epatici benigni e, ancor più raramente, tumori epatici maligni. In casi isolati, questi tumori hanno provocato emorragia intraddominale che ha messo la paziente in pericolo di vita. Se una donna che assume un'associazione estroprogestinica orale dovesse presentare un forte dolore nella parte alta dell'addome, ingrossamento epatico o segni indicativi di emorragia intraddominale, nel porre diagnosi deve essere presa in considerazione la possibilità che si tratti di un tumore epatico.

Lesioni oculari.

Durante l'utilizzo di associazioni estro-progestiniche orali sono stati riportati casi di trombosi alla retina. Se si verifica una non spiegabile parziale o completa perdita della vista, l'insorgenza di proptosi o diplopia, papilledema o lesioni vascolari della retina, l'uso di «Nome del prodotto» deve essere interrotto e deve essere valutata immediatamente la causa.

Cefalea.

La comparsa o l'esacerbazione di emicrania o lo sviluppo di cefalea con una nuova caratteristica che è ricorrente, persistente e di grave entità, costituiscono situazioni che richiedono l'interruzione di «Nome del prodotto» e la valutazione della causa.

Effetti sul metabolismo dei lipidi e dei carboidrati.

Benché le associazioni estro-progestiniche orali possono influenzare la resistenza periferica all'insulina e la tolleranza al glucosio, non vi è prova della necessità di un aggiustamento del regime terapeutico nelle pazienti diabetiche che usano associazioni estro-progestiniche. Tuttavia durante l'assunzione di «Nome del prodotto» le pazienti diabetiche debbono essere attentamente seguite.

Donne con ipertrigliceridemia o storia familiare di questa condizione possono presentare un aumentato rischio di pancreatite qualora assumano associazioni estro-progestiniche orali.

Livello dei folati.

I livelli sierici dei folati possono essere diminuiti dalla terapia con associazioni estro-progestiniche orali questa potrebbe avere un'importanza clinica se la donna inizierà una gravidanza poco tempo dopo l'interruzione di «Nome del prodotto».

Ritenzione dei liquidi.

Le associazioni estro-progestiniche orali devono essere prescritti con cautela alle donne le cui condizioni mediche potrebbero essere aggravate dalla ritenzione dei liquidi.

Elevata pressione sanguigna.

L'uso delle associazioni estroprogestiniche orali è controindicato in donne con storia di ipertensione o con malattie correlate all'ipertensione o malattie renali (vedere paragrafo 4.3). Se donne ipertese scelgono di utilizzare «Nome del prodotto», devono essere tenute sotto stretto controllo e, nel caso si verificasse un significativo aumento della pressione sanguigna, l'assunzione di «Nome del prodotto» deve essere interrotta.

Benché in molte donne che assumono associazioni estroprogestiniche orali sia stato riscontrato un lieve innalzamento della pressione sanguigna, un aumento clinicamente rilevante è evento raro. Non è stata stabilita una relazione tra impiego di associazioni estroprogestiniche orali ed ipertensione. Tuttavia, se durante l'uso di un'associazione estroprogestinica oralesi verifica ipertensione clinicamente significativa, per prudenza il medico deve far sospendere l'assunzione del prodotto e trattare l'ipertensione. Se appropriato l'impiego dell'associazione estroprogestinica orale può essere ripreso qualora, a seguito di terapia antiipertensiva, siano stati ottenuti valori normali di pressione sanguigna.

Patologia dell'intestino.

In concomitanza all'impiego di associazioni estroprogestiniche orali sono stati riportati morbo di Chron e colite ulcerosa.

Disturbi della sfera emotiva.

Le donne che durante l'assunzione di associazioni estroprogestiniche orali, diventano significativamente depresse devono interrompere il trattamento per determinare se tale sintomo è farmaco-correlato. Donne con storia di depressione devono essere tenute sotto controllo e il trattamento deve essere sospeso se si presenta una depressione di grado grave.

Sanguinamenti irregolari.

Durante l'assunzione di qualunque associazione estroprogestinica orale possono verificarsi sanguinamenti vaginali irregolari (spotting o emorragia da rottura), soprattutto nei primi mesi di trattamento. Pertanto, la valutazione di un qualunque sanguinamento vaginale irregolare ha significato solo dopo una fase di assestamento di circa tre cicli di trattamento.

Se le emorragie irregolari persistono o si manifestano dopo cicli precedentemente regolari, si deve prendere in considerazione un'eziologia non ormonale e, per escludere malignità o una gravidanza, debbono essere attuate misure diagnostiche adeguate, che possono comprendere un raschiamento.

In alcune donne può non presentarsi emorragia da sospensione durante l'intervallo libero da trattamento. Se «Nome del prodotto» è stato assunto secondo quanto descritto al paragrafo 4.2 è improbabile che si sia instaurata una gravidanza. Tuttavia, se prima dalla mancata emorragia da sospensione «Nome del prodotto» non è stato assunto correttamente o se le emorragie da sospensione non verificatesi sono due, prima di continuare ad assumere «Nome del prodotto» si deve escludere una gravidanza.

Durante l'assunzione di associazioni estroprogestiniche orali può comparire occasionalmente cloasma, soprattutto nelle donne con storia di cloasma gravidico; le pazienti con tendenza al cloasma debbono evitare l'esposizione al sole o alle radiazioni ultraviolette.

Sia durante la gravidanza che durante l'assunzione di associazioni estroprogestiniche orali è stata riportata comparsa o aggravamento delle condizioni di seguito elencate, tuttavia non vi è prova conclusiva per quanto attiene la correlazione tra dette condizioni associazioni estroprogestiniche orali: ittero e/o prurito da colestasi, formazione di calcoli biliari, porfiria, lupus eritematoso sistemico, sindrome uremico-emolitico, corea di Sydenham, herpes gestationis, perdita dell'udito da otesclerosi.

RIDUZIONE O PERDITA DELL'EFFICACIA

L'efficacia delle associazioni estroprogestiniche orali può diminuire in caso si dimentichi da assumere compresse o in caso di vomito e/o diarrea (sezione 4.2), oppure in caso di assunzione contemporanea di altri medicinali (sezione 4.5).

Preparazioni a base di Hypericum perforatum non dovrebbero essere assunte in contemporanea con medicinali contenenti contraccettivi orali, digossina, teofillina, carbamazepina, fenobarbital, fenitoina a causa del rischio di un decremento dei livelli plasmatici e di diminuzione dell'efficacia terapeutica delle associazioni estroprogestiniche orali, digossina, teofillina, carbamazepina, fenobarbital, fenitoina (vedi sezione 4.5 «Interazioni»).

Motivi che richiedono l'immediata sospensione del trattamento con «Nome del prodotto»:

1) insorgenza per la prima volta, o esacerbazione, di emicranie o aumento della frequenza di cefalee di intensità insolita;

2) improvvisi disturbi della vista o dell'udito o altri disturbi della percezione;

3) primi sintomi di tromboflebite o sintomi tromboembolici (ad es. dolori insoliti o edema agli arti inferiori, dolore puntorio durante la respirazione o tosse di natura non accertata). Sensazione di dolore e costrizione al petto;

4) sei settimane prima di un intervento chirurgico rilevante (ad es. addominale, ortopedico) inclusi interventi chirurgici agli arti inferiori e terapia sclerosante delle varici, e per tutta la durata di uno stato di immobilizzazione, come in caso di incidenti o interventi chirurgici. Il trattamento con «Nome del prodotto» potrà essere ripreso due settimane dopo la piena ripresa deambulatoria. In caso di interventi d'emergenza, sarà indicata una profilassi antitrombotica come ad es. eparina sottocutanea;

5) insorgenza di ittero, epatite, prurito generalizzato;

6) aumento delle crisi epilettiche;

7) sensibile aumento della pressione arteriosa;

8) insorgenza di depressione grave;

9) dolore intenso nella regione addominale superiore o ingrossamento del fegato;

10) peggioramento delle condizioni che notoriamente peggiorano durante l'uso dei contraccettivi orali o durante la gravidanza;

11) la gravidanza è ragione per l'immediata sospensione del trattamento, poiché alcuni studi suggeriscono che i contraccettivi orali assunti nelle fasi iniziali della gravidanza potrebbero aumentare leggermente il rischio di malformazioni fetali. Altre sperimentazioni non hanno evidenziato tale rischio. Tale possibilità tuttavia non può essere esclusa, anche se il rischio è sicuramente molto basso.

4.5. *Interazione con altri medicinali e altre forme di interazione.*

L'interazione con altri farmaci, che determinano un aumento della clearance degli ormoni sessuali, può portare ad emorragia da rottura o ridurre l'efficacia del contraccettivo orale. Le seguenti interazioni sono state riferite in letteratura.

Metabolismo epatico: interazioni si possono verificare con farmaci che inducono gli enzimi epatici e pertanto aumentano la clearance degli ormoni sessuali (ad es. fenitoina, barbiturici, primidone, carbamazepina, rifampicina e probabilmente anche oxcarbazepina, topibramato, felbamato, ritronavir, griseofulvina).

Preparazioni a base di Hypericum perforatum non dovrebbero essere somministrate contemporaneamente a contraccettivi orali, in quanto si potrebbe avere una perdita dell'efficacia anticoncezionale. Sono state riportate gravidanze indesiderate e ripresa del ciclo mestruale. Ciò a seguito dell'induzione degli enzimi responsabili del metabolismo dei farmaci da parte delle preparazioni a base di Hypericum perforatum. L'effetto di induzione può persistere per almeno 2 settimane dopo l'interruzione del trattamento con prodotti a base di Hypericum perforatum.

Interferenza con il circolo enteroepatico: alcune evidenze cliniche suggeriscono una riduzione del circolo enteroepatico in coincidenza dell'assunzione di alcuni antibiotici, con conseguente riduzione della concentrazione di etinilestradiolo (ad es. penicilline e tetracicline).

Le donne sottoposte a trattamenti a breve termine con uno o più farmaci appartenenti ad una qualunque delle summenzionate classi devono temporaneamente adottare, un metodo contraccettivo di barriera per tutta la durata di assunzione contemporanea del farmaco e nei ventotto giorni successivi alla sospensione della terapia. Nel caso di trattamento con antibiotici (ad eccezione di rifampicina e griseofulvina), deve essere usato un metodo di barriera sette giorni successivi all'interruzione della terapia. Se la somministrazione del farmaco concomitante prosegue anche dopo la fine di una confezione di «Nome del prodotto», la successiva confezione del contraccettivo dovrà essere iniziata senza osservare il consueto intervallo libero da pillola.

Le associazioni estro-progestiniche come «Nome del prodotto» possono interferire con il metabolismo di altri farmaci. Pertanto le loro concentrazioni plasmatiche o tissutali possono esserne influenzate (ad es. la ciclosporina).

Consultare le istruzioni del farmaco concomitante.

Esami di laboratorio.

L'uso di «Nome del prodotto» può influenzare i risultati di alcuni esami di laboratorio tra i quali parametri biochimici della funzionalità epatica, tiroidea, surrenalica e renale, livelli plasmatici delle proteine di trasporto, per esempio della globulina legante i corticosteroidi e delle frazioni lipido/lipoproteiche, parametri del metabolismo glucidico, della coagulazione e della fibrinolisi. Le variazioni rientrano, in genere, nel range dei valori normali di laboratorio.

Il personale di laboratorio dovrà essere informato dell'uso di «Nome del prodotto» quando vengono richiesti dei test di laboratorio.

4.6. *Gravidanza e allattamento.*

L'assunzione di «Nome del prodotto» è controindicata in gravidanza.

In caso di gravidanza durante l'assunzione del «Nome del prodotto», interrompere immediatamente l'assunzione del preparato.

L'uso di «Nome del prodotto» è controindicato durante l'allattamento. Il ciproterone acetato si trasferisce nel latte materno. Circa lo 0.2% della dose materna viene assorbito dal neonato attraverso il latte, corrispondendo ad una dose di circa 1 mcg/kg. Durante l'allattamento lo 0.02% della dose giornaliera materna di etinilestradiolo può essere trasferita con il latte al neonato.

4.7. *Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari.*

Non sono stati osservati effetti.

4.8. *Effetti indesiderati.*

Effetti indesiderati gravi:

vi è un maggiore rischio di tromboembolia venosa nelle donne che utilizzano «Nome del prodotto». Per ulteriori informazioni vedere 4.4. «Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego».

I seguenti effetti indesiderati sono stati riportati nelle donne che utilizzano associazioni estroprogestiniche orali:

complicanze relativamente rare che però richiedono la sospensione del trattamento:

accidenti tromboembolici arteriosi (in particolare infarto miocardio, accidente cerebrovascolare);

accidenti tromboembolici venosi (flebite, embolia polmonare);

ipertensione, coronaropatie;

iperlipidemia (ipertrigliceridemia e/o ipercolesterolemia);

mastodinia grave, mastopatia benigna;

cefalee intense e insolite, emicrania, vertigini, alterazioni della vista;

esacerbazione dell'epilessia;

adenoma epatico, ittero colestatico;

cloasma.

Complicanze più comuni che non richiedono in genere la sospensione del trattamento:

nausea, cefalee leggere, aumento di peso, irritabilità, pesantezza alle gambe;

tensione al seno, emorragie intermestruali, variazione nella secrezione vaginale, oligomenorrea, amenorrea, alterazioni nella libido;

irritazione oculare con l'uso delle lenti a contatto.

Raramente:

disturbi cutanei (rash, eritema nodoso, eritema multiforme);

vomito;

reazioni di ipersensibilità.

Altri effetti indesiderati: litiasi biliare, ritenzione di fluidi.

Effetti alla sospensione del trattamento: amenorrea post-trattamento.

Quando si interrompe il trattamento si può osservare amenorrea con assenza di ovulazione (che insorge più frequentemente in donne con precedenti irregolarità del ciclo). In genere si risolve spontaneamente. Se si protraesse, prima di ogni ulteriore prescrizione sono consigliabili indagini sulla possibilità di disturbi ipofisari.

4.9. *Sovradosaggio.*

Non sono stati riportati effetti negativi gravi dovuti a sovradosaggio.

In questa circostanza possono comunque presentarsi sintomi quali nausea, vomito e, nelle ragazze giovani, lievi perdite di sangue a livello vaginale.

Non vi sono antidoti ed un eventuale trattamento deve essere sintomatico.

ALLEGATO 2

FOGLIO ILLUSTRATIVO

L'uso di «Nome del prodotto» è riservato ai casi in cui si renda necessario il trattamento delle patologie androgeno-dipendenti descritte nelle indicazioni. Sebbene per la sua composizione «Nome del prodotto» abbia anche effetto contraccettivo, non deve essere utilizzato a tal fine.

Pertanto dopo la risoluzione completa delle condizioni per cui il prodotto è stato prescritto si raccomanda di non utilizzare ulteriormente «Nome del prodotto» ai soli fini contraccettivi.

In questo foglio illustrativo sono riportate tutte le informazioni che riguardano i contraccettivi orali combinati.

Le pazienti in trattamento con «Nome del prodotto», non devono utilizzare altri contraccettivi ormonali in quanto ciò esporrebbe la paziente a dosi eccessive di ormoni senza alcuna necessità ai fini di un efficace trattamento contraccettivo.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Trattamento di malattie dermatologiche androgeno-dipendenti nella donna quali: forme conclamate di acne di ogni tipo, con notevole presenza di grasso sulla cute (seborrea) ed accompagnate da manifestazioni infiammatorie e nodulari (acne papulopustolosa, acne nodulocistica); caduta dei capelli androgeno-dipendente (alopecia androgenetica); forme modeste di crescita anomala di peli al viso ed al corpo (irsutismo).

Un irsutismo di recente comparsa o rapidamente ingravescente richiede approfondite indagini cliniche.

Sebbene «Nome del prodotto» abbia anche effetto contraccettivo, non può essere prescritto a tali fini; l'uso deve invece essere riservato nei casi in cui si renda necessario il trattamento delle patologie androgeno-dipendenti sopra descritte.

Si raccomanda la sospensione del trattamento tre-quattro cicli dopo la risoluzione completa delle condizioni per cui il prodotto è stato prescritto, e che «Nome del prodotto» non sia ulteriormente utilizzato ai soli fini contraccettivi.

Ulteriori cicli di trattamento con «Nome del prodotto» potranno essere somministrati se le condizioni patologiche androgeno-dipendenti dovessero ripresentarsi.

CONTROINDICAZIONI

Non si deve usare «Nome del prodotto» in presenza di una qualunque delle condizioni di seguito riportate. Se queste fossero presenti, è importante informare il proprio medico.

Disturbi, presenti o pregressi, della circolazione venosa ed arteriosa, in particolare quelli correlati a trombosi. La trombosi è la formazione di un coagulo di sangue che può verificarsi nei vasi sanguigni delle gambe (trombosi venosa profonda), dei polmoni (embolia polmonare), del cuore (infarto cardiaco), del cervello (ictus) o di altra parte del corpo (vedere anche il paragrafo «Trombosi»).

Condizioni, presenti o pregresse, che possono rappresentare un primo segno di attacco cardiaco (quali angina pectoris o dolore al petto) o di ictus (quali attacco ischemico transitorio).

Diabete mellito con lesione dei vasi sanguigni.

Ittero (ingiallimento della cute) o grave malattia epatica, presente o pregressa.

Tumore del seno o degli organi genitali, presente o pregresso.

Tumore epatico benigno o maligno, presente o pregresso.

Emorragia vaginale di origine sconosciuta.

Gravidanza accertata o presunta.

Allattamento

Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

Se una qualunque di queste condizioni compare per la prima volta durante l'uso del prodotto, sospendere immediatamente l'assunzione e consultare il medico.

«Nome del prodotto» non deve essere utilizzato nell'uomo.

PRECAUZIONI PER L'USO

Note generali.

«Nome del prodotto» contiene il progestinico ciproterone acetato e l'estrogeno etinilestradiolo, e viene somministrato per ventuno giorni a cicli mensili. Pertanto è essenzialmente analogo ad un contraccettivo orale combinato.

In questo foglio illustrativo sono descritte alcune situazioni nelle quali è necessario sospendere l'assunzione del prodotto o nelle quali può verificarsi una riduzione dell'efficacia del prodotto stesso. In tali situazioni viene pertanto a mancare l'azione contraccettiva; di conseguenza se si desidera evitare una gravidanza non si devono avere rapporti sessuali o si devono adottare precauzioni contraccettive aggiuntive non ormonali quali l'uso del profilattico o di altro metodo di barriera.

Non usare i metodi del ritmo e della temperatura basale, che possono risultare inaffidabili, poiché le associazioni estro-progestiniche come «Nome del prodotto» alterano le normali variazioni della temperatura e del muco cervicale che si verificano durante il ciclo mestruale.

Prima di iniziare o ricominciare ad assumere «Nome del prodotto» si consiglia di effettuare un'accurata visita medica.

Inoltre è consigliabile effettuare periodiche visite di controllo durante l'impiego del prodotto.

La frequenza e il tipo di visita, saranno stabilite dal medico e rivolte in particolare al controllo della pressione arteriosa, ad un esame delle mammelle, dell'addome e ginecologico generale compreso un Pap-test e relative analisi del sangue.

Come tutte le pillole contraccettive, anche «Nome del prodotto» non protegge nei confronti dell'infezione da HIV (AIDS) o di qualunque altra malattia a trasmissione sessuale.

«Nome del prodotto» è prescritto per un utilizzo personale e non deve essere a disposizione di più persone contemporaneamente.

Motivi che richiedono l'immediata sospensione del trattamento con «Nome del prodotto»:

1) insorgenza per la prima volta, o esacerbazione, di emicranie o aumento della frequenza di cefalee di intensità insolita;

2) improvvisi disturbi della vista o dell'udito o altri disturbi della percezione;

3) primi sintomi di tromboflebite o sintomi tromboembolici (ad es. dolori insoliti o edema agli arti inferiori, dolore puntorio durante la respirazione o tosse di natura non accertata). Sensazione di dolore e costrizione al petto;

4) sei settimane prima di un intervento chirurgico rilevante (ad es. addominale, ortopedico) inclusi interventi chirurgici agli arti inferiori e terapia sclerosante delle varici, e per tutta la durata di uno stato di immobilizzazione, come in caso di incidenti o interventi chirurgici. Il trattamento con «Nome del prodotto» potrà essere ripreso due settimane dopo la piena ripresa deambulatoria. In caso di interventi d'emergenza, sarà indicata una profilassi antitrombotica come ad es. eparina sottocutanea;

5) insorgenza di ittero, epatite, prurito generalizzato;

6) aumento delle crisi epilettiche;

7) sensibile aumento della pressione arteriosa;

8) insorgenza di depressione grave;

9) dolore intenso nella regione addominale superiore o ingrossamento del fegato;

10) peggioramento delle condizioni che notoriamente peggiorano durante l'uso dei contraccettivi orali o durante la gravidanza;

11) la gravidanza è ragione per l'immediata sospensione del trattamento, poiché alcuni studi suggeriscono che i contraccettivi orali assunti nelle fasi iniziali della gravidanza potrebbero aumentare leggermente il rischio di malformazioni fetali. Altre sperimentazioni non hanno evidenziato tale rischio. Tale possibilità tuttavia non può essere esclusa, anche se il rischio è sicuramente molto basso.

PRECAUZIONI

In presenza di una qualunque delle condizioni sottoelencate, l'uso di «Nome del prodotto» può richiedere una stretta sorveglianza da parte del medico. È perciò necessario avvertire il medico dell'eventuale presenza di una qualunque delle seguenti condizioni prima di iniziare ad usare «Nome del prodotto»:

fumo;

diabete;

sovrappeso;

ipertensione;

vizi valvolari cardiaci o alcuni disturbi del ritmo cardiaco;

flebite superficiale (infiammazione venosa);

vene varicose;

precedenti, in familiari prossimi, di trombosi, attacco cardiaco o ictus;

emicrania;

depressione;

epilessia;

livelli elevati di colesterolo e trigliceridi (grassi) nel sangue, presenti o pregressi, anche in familiari prossimi;

noduli al seno;

precedenti, in familiari prossimi, di tumore mammario;

malattie del fegato o della colecisti;

malattia di Crohn o colite ulcerosa (malattia infiammatoria cronica dell'intestino);

lupus eritematoso sistemico (patologia che colpisce la cute di tutto il corpo);

sindrome emolitico-uremica (disturbo della coagulazione del sangue che provoca insufficienza renale);

anemia a cellule falciformi;

porfiria;

cloasma, presente o pregresso (chiazze sulla pelle a pigmentazione bruno-giallognola, in particolare sul viso). In tal caso, evitare l'esposizione prolungata al sole o ai raggi ultravioletti;

herpes gestationis pregresso;

alcune condizioni patologiche caratterizzate da resistenza alla proteina C attivata, iperomocisteinemia, deficit di antitrombina III, deficit di proteina C, deficit di proteina S, anticorpi antifosfolipidici (anticorpi anticardiolipina, lupus anticoagulante), che predispongono all'insorgenza di trombosi venosa o arteriosa;

corea di Sydenham (disturbo del sistema nervoso centrale);

perdita dell'udito da otosclerosi.

In caso di prima comparsa, recidiva o peggioramento di una qualunque delle suddette condizioni durante l'uso di «Nome del prodotto», consultare il medico.

Preparazioni a base di Hypericum perforatum non dovrebbero essere assunte in contemporanea con medicinali contenenti contraccettivi orali, digossina, teofillina, carbamazepina, fenobarbital, fenitoina a causa del rischio di un decremento dei livelli plasmatici e di diminuzione dell'efficacia terapeutica di contraccettivi orali, digossina, teofillina, carbamazepina, fenobarbital, fenitoina (vedi «Interazioni»).

INTERAZIONI

Alcuni farmaci possono impedire un'efficace azione di «Nome del prodotto». Tra questi vi sono il primidone, la fenitoina, i barbiturici, la carbamazepina (usati per il trattamento dell'epilessia), la rifampicina (usata per il trattamento della tubercolosi), l'ampicillina, le tetracicline, la griseofulvina (antibiotici usati per il trattamento delle malattie infettive), ritonavir, modafinil e flunarizina.

È probabile che anche altri farmaci antiepilettici (oxcarbamazepina, topiramato, felbamato) riducano l'efficacia di «Nome del prodotto».

Preparazioni a base di hypericum perforatum non dovrebbero essere somministrate contemporaneamente a contraccettivi orali, in quanto si potrebbe avere una perdita dell'efficacia anticoncezionale, sono state riportate gravidanze indesiderate e ripresa del ciclo mestruale. Ciò a seguito dell'induzione degli enzimi responsabili del metabolismo dei farmaci da parte delle preparazioni a base di hypericum perforatum. L'effetto di induzione può persistere per almeno due settimane dopo l'interruzione del trattamento con prodotti a base di hypericum perforatum.

Informare sempre il medico che prescrive «Nome del prodotto» circa i farmaci che si stanno già prendendo, ed informare anche tutti gli altri medici o dentisti che prescrivono altri farmaci del fatto che si sta usando «Nome del prodotto», in modo che possano stabilire se e per quanto tempo sia necessario usare metodi contraccettivi aggiuntivi.

L'uso di «Nome del prodotto» può influenzare i risultati di alcuni esami del sangue, ma tali variazioni rientrano, in genere, nell'intervallo dei valori normali. Per questo è opportuno informare il medico che ha richiesto le analisi che si sta assumendo questo farmaco.

AVVERTENZE SPECIALI

Trombosi.

L'uso di qualsiasi contraccettivo orale combinato o di «Nome del prodotto» comporta un aumentato rischio di tromboembolia venosa (TEV), inclusa la trombosi venosa profonda e l'embolia polmonare, rispetto al non uso. L'eccesso di rischio è massimo durante il primo anno di assunzione in una donna che inizi ad assumere un contraccettivo orale combinato per la prima volta. Questo rischio aumentato è comunque inferiore rispetto al rischio di TEV associato con la gravidanza, che è stimato in 60 casi per 100.000 gravidanze. La guarigione da tali eventi non è sempre completa. La tev risulta fatale nell'1-2% dei casi.

Studi epidemiologici hanno evidenziato che l'incidenza della TEV nelle utilizzatrici dei contraccettivi orali a basso contenuto d'estrogeno («0.05 mg di etinilestradiolo) è fino a 40 casi per 100.000 anni-donna rispetto al valore di 5-10 casi per 100.000 anni-donna nelle donne che non assumono contraccettivi orali.

La trombosi è la formazione di un coagulo di sangue che può ostruire un vaso sanguigno venoso o arterioso.

Essa colpisce talvolta le vene profonde delle gambe (trombosi venosa profonda). Se il coagulo si stacca dalla vena in cui si è formato, può raggiungere e ostruire le arterie dei polmoni, provocando la cosiddetta «embolia polmonare». La trombosi venosa profonda è un evento che si verifica raramente e può insorgere indipendentemente dal fatto che si assuma o no un'associazione estro-progestinica orale; esso può presentarsi anche durante la gravidanza. Il rischio è maggiore nelle donne che usano un'associazione estro-progestinica orale rispetto a quelle che non la usano, ma inferiore a quello che si corre durante la gravidanza.

In rarissimi casi possono formarsi coaguli anche nei vasi sanguigni del cuore (dove provocano attacco cardiaco) o del cervello (dove provocano ictus). Sono estremamente rari nel fegato, nell'intestino, nei reni e negli occhi.

Molto sporadicamente la trombosi può provocare gravi invalidità permanenti o risultare anche fatale.

Il rischio di avere un attacco cardiaco o un ictus aumenta con l'età e il numero di sigarette fumate. Le donne che prendono , specie quelle di età superiore ai trentacinque anni, devono smettere di fumare.

In caso di aumento della pressione arteriosa durante l'uso di «Nome del prodotto», può essere necessario sospendere l'uso del prodotto.

Il rischio di trombosi venosa profonda aumenta temporaneamente in conseguenza di un intervento chirurgico o di immobilizzazione (per esempio in caso di ingessatura o fasciatura delle gambe). Nelle donne che prendono un'associazione estro-progestinica orale il rischio può essere ancora maggiore. Informare il medico dell'uso di «Nome del prodotto» ben prima di qualunque ricovero o intervento chirurgico programmato. Il medico può richiedere di sospendere «Nome del prodotto» almeno quattro settimane prima dell'intervento o al momento dell'immobilizzazione e stabilire di riprenderla non prima che siano trascorse due settimane dal recupero della mobilità.

Se si notano possibili segni di trombosi, sospendere «Nome del prodotto» e consultare immediatamente il medico (vedere anche «Quando è necessario consultare il medico»).

Tumori.

Le diagnosi di tumore del seno sono lievemente più frequenti nelle donne che usano un'associazione estro-progestinica orale rispetto a quelle di pari età che non ne fanno uso. Il lieve aumento del numero di diagnosi di tumore al seno scompare gradualmente nell'arco dei dieci anni successivi all'interruzione del trattamento. Non è noto se la differenza sia dovuta all'associazione estro-progestinica orale. Questo aumento potrebbe essere dovuto ad una diagnosi più precoce, essendo le donne visitate più frequentemente, all'effetto biologico dell'associazione estro-progestinica orale o ad entrambi i fattori. Il tumore al seno diagnosticato nelle donne in trattamento con un'associazione estro-progestinica orale tende ad essere clinicamente meno avanzato rispetto a quello diagnosticato nelle donne che non ne fanno uso.

Nelle donne in trattamento con un'associazione estro-progestinica orale sono stati riportati raramente tumori epatici benigni e ancora più raramente tumori epatici maligni. Tali tumori possono provocare emorragie interne. Consultare immediatamente il medico in caso di forti dolori all'addome.

È stato riportato che il tumore del collo dell'utero (cervice) è più frequente nelle donne in trattamento con un'associazione estro-progestinica orale per lungo tempo. Ciò può non dipendere dall'associazione estro-progestinica orale a, ma dal comportamento sessuale e da altri fattori chiamati di volta in volta in causa nella genesi dei tumori in genere.

Uso in caso di gravidanza e allattamento:

«Nome del prodotto» non deve essere usato in gravidanza accertata o presunta;

«Nome del prodotto» non è consigliato durante l'allattamento al seno.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli ed usare macchinari.

Non sono stati osservati effetti sulla capacità di guidare veicoli ed usare macchinari.

QUANDO È NECESSARIO CONSULTARE IL MEDICO

Controlli periodici.

Durante l'uso di «Nome del prodotto», il medico chiederà di presentarsi a periodiche visite di controllo.

Consultare il medico il più presto possibile:

se si osserva qualunque cambiamento del proprio stato di salute, relativo in particolare a quanto riportato in questo foglio illustrativo (vedere anche «Controindicazioni» e «Precauzioni per l'uso». Non dimenticare i riferimenti ai familiari prossimi);

se si percepisce un nodulo al seno;

se si devono usare altri farmaci (vedere anche *«Interazioni»)*;

se si è immobilizzate o ci si deve sottoporre a intervento chirurgico (consultare il medico almeno quattro settimane prima);

se si ha emorragia vaginale intensa e inconsueta;

se sono state dimenticate compresse nella prima settimana di utilizzo e si sono avuti rapporti sessuali nei sette giorni precedenti la dimenticanza;

se non si hanno mestruazioni per due cicli consecutivi o si sospetta una gravidanza, non iniziare una nuova confezione senza l'autorizzazione del medico.

Sospendere l'assunzione delle compresse e consultare immediatamente il medico se si notano segni possibili di trombosi:

tosse inconsueta che inizia improvvisamente;

forte dolore al petto che può irradiarsi al braccio sinistro;

improvvisa mancanza di respiro;

mal di testa o attacco di emicrania inconsueto, grave forte, prolungato;

parziale o totale perdita della vista o sdoppiamento della vista;

eloquio inceppato o incapacità di parlare;

improvvise alterazioni dell'udito, dell'odorato e del gusto;

senso di vertigine o svenimento;

debolezza o intorpidimento di qualunque parte del corpo;

forte dolore addominale;

forte dolore o gonfiore di una gamba.

Le situazioni e i sintomi suddetti sono illustrati e spiegati in maggiore dettaglio in altri paragrafi di questo foglio illustrativo.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE

Avendo una composizione simile a quella dei contraccettivi orali combinati «Nome del prodotto» inibisce l'ovulazione e pertanto previene il concepimento. Le pazienti in trattamento con «Nome del prodotto», pertanto, non devono utilizzare altri contraccettivi ormonali in quanto ciò esporrebbe la paziente a dosi eccessive di ormoni senza alcuna necessità ai fini di un efficace trattamento contraccettivo.

Inizio della prima confezione.

L'assunzione di «Nome del prodotto» deve iniziare il primo giorno di emorragia mestruale con la compressa contrassegnata con il corrispondente giorno della settimana; per esempio una compressa contrassegnata venerdì se le mestruazioni cominciano il venerdì. Seguire quindi i giorni nell'ordine, prendendo una compressa senza masticarla, ogni giorno alla stessa ora, preferibilmente la sera, fino ad esaurimento. La confezione contiene ventuno compresse.

Successivi cicli di trattamento.

Ad esaurimento delle ventuno compresse, è prevista una sospensione di sette giorni durante i quali dovrebbero iniziare le mestruazioni. Riprendere il trattamento l'ottavo giorno, anche se le mestruazioni continuassero. Si inizierà in tal modo la nuova confezione lo stesso giorno settimanale della precedente.

Durata d'uso.

La durata d'uso dipende dalla gravità del quadro clinico; di norma il trattamento deve essere proseguito per molti mesi.

Dopo la remissione della sintomatologia si raccomanda di proseguire l'assunzione di «Nome del prodotto» per tre-quatto ulteriori cicli. Nel caso si ripresenti una recrudescenza dopo settimane o mesi dalla sospensione è necessario riprendere il trattamento con «Nome del prodotto».

Situazioni particolari.

Passaggio da un contraccettivo orale a «Nome del prodotto».

Iniziare l'assunzione di «Nome del prodotto» il primo giorno della mestruazione che si presenta dopo l'ultima compressa del precedente contraccettivo orale e poi seguire le istruzioni suddette.

Assunzione irregolare.

Qualora la paziente dimenticasse di prendere una compressa di «Nome del prodotto» all'ora consueta dovrà prenderla entro le successive dodici ore. Se trascorrono più di trentasei ore dall'assunzione dell'ultima compressa, la protezione contraccettiva non è più garantita. Tralasciare la compressa dimenticata e riprendere la normale assunzione giornaliera, ma adottare ulteriori precauzioni contraccettive per il resto del ciclo, per evitare l'instaurarsi di una gravidanza che renderebbe necessaria l'immediata interruzione del trattamento.

Assunzione di «Nome del prodotto» dopo il parto o dopo un aborto.

Normalmente, dopo un parto o un aborto, «Nome del prodotto» deve essere prescritto solo dopo il completamento del primo ciclo mestruale normale.

Qualora motivi medici impongano anche un immediato ed affidabile effetto contraccettivo, il trattamento con «Nome del prodotto» potrà essere iniziato entro il dodicesimo (ma non prima del settimo) giorno dopo il parto o non più tardi del quinto giorno dopo l'aborto.

Quando si somministrano associazioni estro-progestiniche orali nel periodo immediatamente successivo a un parto o un aborto, è necessario valutare l'aumento del rischio di malattia tromboembolica.

Se si allatta al seno e si desidera prendere «Nome del prodotto», parlarne prima al medico.

Assenza di emorragia da sospensione.

Qualora, in casi eccezionali, non si verifichi l'emorragia da sospensione, prima di continuare l'assunzione di «Nome del prodotto» bisognerà escludere l'eventualità di una gravidanza in atto, che renderebbe necessaria l'immediata interruzione del trattamento.

Provvedimenti in caso di emorragia irregolare.

Si osservano a volte lievi emorragie (spotting) o emorragie intermestruali, in particolare durante i primi tre mesi di impiego, che cessano in genere spontaneamente. La donna può quindi continuare l'assunzione di «Nome del prodotto» anche in caso di emorragia irregolare. Ove l'emorragia perduri o ricorra, sono consigliabili interventi diagnostici atti a escludere cause organiche e l'eventuale necessità di un raschiamento.

Ciò vale anche nel caso di lievi emorragie che si ripresentino ad intervalli irregolari in parecchi cicli consecutivi o si verifichino per la prima volta dopo un prolungato uso di «Nome del prodotto».

In caso di vomito o diarrea.

In caso di vomito o diarrea nelle 3 o 4 ore successive all'assunzione della compressa, i principi attivi potrebbero non essere assorbiti in misura adeguata. Continuare l'assunzione giornaliera abituale, ma adottare misure contraccettive supplementari per il resto del ciclo per evitare l'instaurarsi di una gravidanza che renderebbe necessaria l'immediata interruzione del trattamento.

SOVRADOSAGGIO

Non vi sono segnalazioni di effetti indesiderati gravi in caso di assunzione di più compresse contemporaneamente. In tale caso è possibile che si manifesti nausea, vomito o emorragia vaginale.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di «Nome del prodotto», avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

EFFETTI INDESIDERATI

In caso di comparsa di qualunque effetto indesiderato, soprattutto se grave e persistente, o di cambiamento delle proprie condizioni di salute che si pensa possa essere causato da «Nome del prodotto».

Effetti indesiderati gravi.

Reazioni gravi associate all'uso delle associazioni estro-progestiniche, e relativi sintomi, sono descritti nel paragrafo «Precauzioni per l'uso»: «Trombosi» e «Tumori». Per maggiori informazioni leggere questi paragrafi e consultare immediatamente il medico.

Altri effetti indesiderati.

Nelle donne che fanno uso di estro-progestinici orali, come, sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati:

tensione, dolore e secrezioni del seno;

mal di testa, emicrania;

cambiamenti del desiderio sessuale, umore depresso;

intolleranza alle lenti a contatto;

nausea, vomito e senso di malessere;

variazioni delle secrezioni vaginali;

reazioni cutanee;

ritenzione dei liquidi;

variazioni del peso corporeo;

reazioni di ipersensibilità;

oligomenorrea, amenorrea;

sanguinamenti intermestruali.

02A13939

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Macomer.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Macomer nei giorni dall'11 al 13 novembre 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Macomer nei giorni dall'11 al 13 novembre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'attivazione del nuovo ufficio locale di Nuoro e delle relative sezioni staccate di Isili e Macomer, con la conseguente soppressione dei preesistenti uffici delle imposte dirette e del registro, al fine di facilitare e favorire le operazioni di trasloco nonché evitare fastidiosi inconvenienti all'utenza, il direttore regionale della Sardegna, con nota n. OQ/39646/UE del 6 novembre 2002, ne ha disposto la chiusura, pertanto l'ufficio di cui al punto 1.1. non ha operato nei giorni dall'11 al 13 novembre 2002.

Riferimenti normativi dall'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 25 novembre 2002

Il direttore regionale: SPAZIANI

02A13946

PROVVEDIMENTO 25 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Macomer.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Macomer nei giorni dall'11 al 13 novembre 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Macomer nei giorni dall'11 al 13 novembre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'attivazione del nuovo ufficio locale di Nuoro e delle relative sezioni staccate di Isili e Macomer, con la conseguente soppressione dei preesistenti uffici delle imposte dirette e del registro, al fine di facilitare e favorire le operazioni di trasloco nonché evitare fastidiosi inconvenienti all'utenza, il direttore regionale della Sardegna, con nota n. OQ/39646/UE del 6 novembre 2002, ne ha disposto la chiusura, pertanto l'ufficio di cui al punto 1.1. non ha operato nei giorni dall'11 al 13 novembre 2002.

Riferimenti normativi dall'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art.7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 25 novembre 2002

Il direttore regionale: SPAZIANI

02A13947

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 27 novembre 2002.

Variazione al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Deliberazione n. 358/02/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 27 novembre 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 2, che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva;

Vista la delibera n. 68 del 30 ottobre 1998, recante «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Vista la propria delibera n. 105 del 14 luglio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 17 agosto 1999;

Vista la delibera n. 95 del 23 febbraio 2000, recante «Integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2000;

Visto il ricorso presentato al Tribunale Amministrativo del Lazio dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia in data 22 gennaio 1999 avverso alla succitata delibera n. del 30 ottobre 1998, con la motivazione del mancato raggiungimento dell'intesa sul piano fra Autorità e Regione, prevista dall'art. 2, comma 6, della legge n. 249 del 31 luglio 1997;

Vista la lettera prot. PT/006518/4.101 del 22 maggio 2002 con la quale il Presidente della Regione chiede che, al fine del raggiungimento dell'intesa, vengano apportate al piano le modifiche contenute in allegato alla lettera stessa;

Vista la delibera della Giunta regionale della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1997 del 10 giugno 2002 con la quale è stato approvato il testo dell'intesa;

Vista l'intesa sottoscritta fra l'Autorità e la regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 14 novembre 2002;

Considerato che nel testo dell'intesa è stabilito che la regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a seguito del recepimento da parte dell'Autorità delle modifiche al piano richieste dalla regione con la succitata lettera del 22 maggio, provvederà al ritiro del ricorso presso il Tribunale Amministrativo del Lazio;

Ritenuto, a seguito della attività di verifica, di poter accogliere le modifiche al piano;

Udita la relazione del commissario Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato con delibera n. 68 del 30 ottobre 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni, la parte relativa alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è sostituita con l'allegato alla presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 27 novembre 2002

Il presidente: CHELI

02A14102

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 13 novembre 2002.

Affidamento di incarichi di progettazione a seguito delle modifiche apportate dalla legge 1° agosto 2002, n. 166. (Determinazione n. 30/2002).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

I dati raccolti e le richieste di informazioni e di chiarimenti rivolti all'Autorità nonché le segnalazioni inviate alle stazioni appaltanti in ordine agli affidamenti di servizi di progettazione e di direzione dei lavori hanno portato l'Autorità a constatare nel comportamento delle stazioni appaltanti, in particolare per gli affidamenti rientranti nella cosiddetta «fascia fiduciaria», l'esistenza di fatti quali l'assenza di idonea pubblicità, la mancata indicazione della motivazione in

ordine alla scelta del professionista, nonché l'artificioso frazionamento degli incarichi, al fine di procedere ad affidamento fiduciario — spesso allo stesso professionista — anziché utilizzare procedure concorsuali. Sono spesso emerse anche irregolarità nei bandi di gara che dimostrano l'esistenza di difficoltà interpretative o di dubbi in ordine alle disposizioni che disciplinano la materia degli affidamenti dei servizi tecnici; irregolarità che sono frequentemente alla base di ricorsi e, di conseguenza, di ritardi nella redazione dei progetti.

In questi fatti sono ravvisabili pacifiche ed evidenti violazioni dell'art. 17, commi 10, 11, 12 e 14 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e dell'art. 62, commi 1 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e sono oggi da considerarsi ancora più gravi in quanto la legge 1° agosto 2002, n. 166, ha aumentato il limite della «fascia fiduciaria» da 40.000 euro a 100.000 euro.

Il loro ricorrere richiede indicazioni che contribuiscano, con la consapevolezza del fondamento dei precetti normativi, alla formazione di regole per comportamenti a questi conformi, indicazioni che l'Autorità ritiene necessario fornire quali linee guida cui le stazioni appaltanti possono fare riferimento nei singoli casi che si presentino nella loro attività.

Considerato in diritto.

In primo luogo va osservato che le modifiche introdotte nella legge n. 109/1994 e successive modificazioni dalla legge n. 166/2002 comportano una suddivisione degli affidamenti delle prestazioni di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 109/1994 (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale) in tre nuove fasce di importi. La prima fascia riguarda gli affidamenti i cui corrispettivi sono inferiori a 100.000 euro; la seconda fascia gli affidamenti i cui corrispettivi sono pari o superiori a 100.000 euro ed inferiori alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi; la terza fascia gli affidamenti pari o superiori alla suddetta soglia. Va osservato che la attuale soglia comunitaria è pari all'equivalente in euro di 200.000 DSP (diritti speciale di prelievo) e cioè 249.681 euro pari a 483.449.829 di vecchie lire (decreto Ministero economia e finanza, *Gazzetta Ufficiale* 3 gennaio 2002, n. 2).

Gli appalti relativi alla prima fascia sono affidati tramite il responsabile del procedimento (art. 17, comma 12, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni) a soggetti di fiducia delle stazioni appaltanti con la procedura della trattativa privata e delle prescrizioni previste dall'art. 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; quelli relativi alla seconda fascia sono affidati, oltre che con la procedura della licitazione privata come disciplinata — in attesa delle eventuali modifiche che a tale decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 saranno apportate dal Governo ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n. 166/2002 — dagli articoli 62, 63 e 64 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, anche del pubblico incanto comunque, però, a soggetti in possesso degli specifici requisiti tecnici-organizzativi previsti del citato art. 63, lettera *o)*; quelli relativi alla terza fascia sono affidati, a soggetti in possesso degli specifici requisiti economico-finanziari e tecnici-organizzativi previsti dall'art. 66 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, con le procedure del pubblico incanto e della licitazione privata di cui agli articoli 65, 67, 68, 69 e 70 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e con le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Va precisato che gli appalti relativi alla prima fascia possono, ovviamente, essere affidati anche con le procedure previste per la seconda fascia.

Per la individuazione della fascia cui appartiene un appalto è necessario che il responsabile del procedimento rediga, sulla base delle indicazioni di cui si parlerà in prosieguo, una ipotesi di parcella che deve riguardare (determinazione del 17 febbraio 2000, n. 10) sia la prestazione di progettazione sia quella di direzione dei lavori, fatto salvo il caso in cui sia stato già stabilito che la direzione dei lavori non sarà affidata al progettista ma sarà espletata da tecnici della stazione appaltante.

È stato già previsto (determinazione del 16 ottobre 2002, n. 27) che, sulla base del principio secondo il quale, salva diversa intenzione del legislatore, la legge non dispone che per l'avvenire, la disciplina corrispondente alle nuove fasce di importi trova applicazione agli incarichi affidati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 166/2002 e cioè dal 18 agosto 2002. Ne segue che per gli affidamenti di importi compresi tra 40.000 e 100.000 euro, risulta ammissibile l'incarico fiduciario, se affidato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 166/2002.

Per la prima fascia, nonostante la modifica legislativa, può ritenersi che i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza (C. Stato, sez. V, 3 febbraio 1999, n. 112; C. Stato, sez. V, 20 agosto 2001, n. 4466; C. Stato, sez. V, 5 settembre 2001, n. 4673) e dall'Autorità trovano applicazione anche con riferimento al mutato importo. Nella citata determinazione n. 27/2002 sono stati richiamati gli avvisi che l'Autorità ha espresso in ordine a tali affidamenti fiduciari. È stato ricordato che essi sono contenuti nelle determinazioni dell'8 novembre 1999, n. 8, del 17 febbraio 2000, n. 5, del 5 aprile 2000, n. 17, del 27 dicembre 2000, n. 57, del 26 luglio 2001, n. 18, del 27 febbraio 2002, n. 3, del

16 luglio 2002, n. 16, del 24 luglio 2002, n. 18 e del 30 luglio 2002, n. 20, e che il loro rispetto è ancora più indispensabile stante il nuovo limite.

Per quanto riguarda la quantificazione dei corrispettivi l'Autorità, stante l'annullamento da parte del TAR Lazio del decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, nella suddetta determinazione n. 27/2002 ha espresso l'avviso che la previsione di un nuovo decreto (art. 17, comma 12-*ter*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni) da parte del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cioè di un decreto chiamato a definire, quindi a rendere applicabile la nuova normativa, porta, nelle more, ad applicare quella contenuta nella legge 2 marzo 1949, n. 143 (ingegneri e gli architetti) e le corrispondenti leggi per gli altri tecnici (geometri, periti edili ed industriali, geologi, dottori agronomi e forestali). Indicazione interpretativa che l'Autorità ritiene di dover ribadire nell'ulteriore considerazione che non costituisce soluzione esaustiva di opposto avviso quella che qualifichi come carattere materiale contenutistico il rinvio all'annullato decreto 4 aprile 2001 (ultimo periodo del comma 12-*bis* dell'art. 17 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni), in quanto, se così fosse, rimarrebbe cristallizzato un regime tariffario, divenuto precetto normativo, modificabile soltanto con legge, mentre è noto che il sistema delle tariffe è assegnato a provvedimenti amministrativi.

In merito, poi, ad un specifico quesito inviato all'Autorità riguardante la determinazione dei corrispettivi concernenti incarichi affidati nella vigenza del decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, può essere considerato che principio generale, in ipotesi di successione di leggi nel tempo, è quello secondo cui i modi e i contenuti delle obbligazioni derivanti da contratti sono determinati dalla legge vigente al tempo della relativa stipulazione. Sicché, se per gli affidamenti disposti successivamente al 18 agosto 2002, le stazioni appaltanti debbano riferirsi per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni affidate alle tariffe operanti antecedentemente all'emanazione del decreto 4 aprile 2001, per quelli, invece, effettuati nella vigenza di tale decreto, cioè dall'11 maggio 2001 al 23 luglio 2002, i corrispettivi, ancorché liquidati successivamente al 23 luglio 2002, dovrebbero essere determinati in base al contenuto recepito nell'accordo contrattuale intervenuto tra le parti e costituente pertanto regola pattizia.

Occorre tenere presente che le tariffe professionali dei tecnici prevedono la determinazione dei corrispettivi in ogni caso sulla base:

a) di una suddivisione (per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti prevista dall'art. 14 della legge n. 143/1949) degli interventi da progettare in classi e categorie;

b) della prescrizione (per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti prevista dall'art. 14 della legge n. 143/1949) che stabilisce che qualora i servizi interessino più di una classe e categoria i corrispettivi devono essere commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna classe e categoria e non globalmente;

c) della percentuale indicata nella tabella *A)* (per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti allegato *A* della legge n. 143/1949) in corrispondenza della classe e categoria (oppure delle classi e categorie) dell'intervento da progettare e dell'importo dell'intervento progettato (o dei singoli importi dell'intervento progettato);

d) delle aliquote indicate nella tabella *B)* (per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti allegato *B* della legge n. 143/1949) con riferimento alle prestazioni previste nel bando (progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione dei lavori, contabilità, assistenza al collaudo, ecc.);

e) degli aumenti percentuali (per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti previsti dall'art. 21 della legge n. 143/1949) delle aliquote della tabella *B)* determinabili discrezionalmente entro limiti prefissati;

f) di un aumento percentuale (per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti previsti dall'art. 13 della legge n. 143/1949 dei corrispettivi per rimborso spese, determinabile discrezionalmente entro un limite prefissato;

g) della riduzione (comma 12-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, e art. 17, comma 14-*quater*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni) dei corrispettivi determinabile discrezionalmente entro il limite del venti per cento.

Giova poi ricordare che gli aumenti percentuali di cui alle precedenti lettere *e)*, *f)*, *g)* (da valutare discrezionalmente da parte della stazione appaltante, da indicare specificamente nel bando di gara e da applicare, al netto del ribasso offerto in gara, per la determinazione a consuntivo del corrispettivo per le prestazioni effettuate) sono (con riferimento alla tariffa degli ingegneri ed architetti) così articolati:

a) tra zero e cento per cento per le aliquote *a)*, *b)* della tabella *B)*, nel caso di richiesta di progetti preliminari relativi a diverse soluzioni progettuali;

b) tra zero e cento per cento per le aliquote *c)*, *d)*, *e)*, *f)* della tabella *B)*, nel caso di speciali difficoltà e nel caso di sviluppo di elaborati in numero e qualità superiore al normale;

c) tra zero e cento per cento per le aliquote *a)*, *c)* della tabella *B)*, nel caso di progetti di trasformazione di fabbricati ed impianti;

d) nella misura fissa del venticinque per cento per le aliquote *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* della tabella *B)* nel caso di incarico parziale;

e) tra zero e sessanta per cento, per rimborso spese;

f) tra zero a cinquanta per cento per l'aliquota *g)* della tabella *B)* nel caso di mancanza di personale di sorveglianza durante l'esecuzione dei lavori.

Le prescrizioni dell'art. 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 — il quale prevede che le prestazioni che costituiscono servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici sono di tre tipi: normali, speciali, accessorie — nonché dell'art. 17, comma 14-*quater*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e art. 62, commi 3, 4, e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 — secondo cui i corrispettivi relativi alle prestazioni normali e a quelle speciali devono essere determinati applicando le vigenti tariffe professionali mentre quelli relativi alle prestazioni accessorie sono determinati con riferimento ai correnti prezzi di mercato — consentono inoltre di precisare che:

a) le prestazioni normali sono quelle di cui alla tabella *B)* e cioè quelle relative al progetto preliminare (relazione illustrativa, relazione tecnica, planimetria generale, schemi grafici, calcolo sommario della spesa), al progetto definitivo (relazione descrittiva, relazioni tecniche specialistiche, studio di inserimento urbanistico, elaborati grafici, calcoli preliminari delle strutture e degli impianti, disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, computo metrico estimativo, quadro economico), al progetto esecutivo (relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale, calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, computo metrico estimativo definitivo e quadro economico, cronoprogramma, elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie (individuate in base all'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) di cui si compone l'opera o il lavoro, schema di contratto e capitolato speciale d'appalto), alla direzione dei lavori, alla contabilità, all'assistenza al collaudo — di competenza degli architetti, ingegneri geometri, periti edili, periti industriali, dottori in agraria — nonché quelle relative alle indagini geologiche e relative relazioni, di competenza dei geologi;

b) le prestazioni speciali sono quelle di cui agli aumenti percentuali delle aliquote della tabella *B)* per richiesta di progetti preliminari relativi a diverse soluzioni progettuali, per speciali difficoltà progettuali e per lo sviluppo di elaborati in numero e qualità superiore al normale;

c) le prestazioni accessorie sono quelle relative allo studio di prefattibilità ambientale, allo studio di impatto ambientale o allo studio di fattibilità ambientale, al piano di manutenzione, alle analisi e alle indagini tecniche speciali, alle indagini, preliminari e definitive, geotecniche, idrologiche, sismiche, agronomiche, biologiche, chimiche e le relative relazioni, alle prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, alla predisposizione dei piani di sicurezza, ai rilievi planoaltimetrici, alle misurazioni, alle picchettazioni, ai rilievi della rete dei servizi del sottosuolo ed ai piani di esproprio.

Le stesse disposizioni consentono anche di precisare che le prestazioni accessorie sono cosa diversa dai compensi a vacazione e dai rimborsi spese di cui, per esempio, agli articoli 4 e 6 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti che l'ultimo periodo dell'art. 13 della medesima tariffa definisce compenso accessorio, e che possono essere liquidati al massimo in una cifra pari al 60% dell'onorario a percentuale.

Da ultimo, sulla individuazione delle classi e delle categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, l'Autorità ha rilevato (determinazione dell'8 novembre 1999, n. 7) che:

a) la tariffa professionale dei tecnici attua una suddivisione delle opere in classi e categorie in funzione del grado di affinità oggettuale e funzionale delle opere stesse;

b) per quanto riguarda la tariffa degli ingegneri ed architetti le classi individuano nove differenti tipi di interventi mentre le categorie rappresentano una specificazione dettagliata delle caratteristiche degli interventi compresi nella classe;

c) ogni classe individua, quindi, un insieme di interventi oggettualmente e funzionalmente della stessa natura;

d) le categorie, invece, costituiscono una suddivisione dell'insieme degli interventi compresi in ogni classe in sottinsiemi caratterizzati ognuno da uguale complessità funzionale e tecnica (da *a* in poi);

e) il sottoinsieme che presenta la più elevata complessità è quello con collocazione più elevata nell'ordine alfabetico e, logicamente, vi corrisponde la percentuale più elevata fra quelle previste, a parità di importo, nella classe.

Sulla base di queste indicazioni, emerge l'importanza della prescrizione regolamentare (art. 63, comma 1, lettera *c)*, e art. 67, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) che impone di indicare nel bando di gara la classe e categoria o le classi e le categorie dell'intervento, in quanto ciò serve a prestabilire quale percentuale si applicherà, a gara ultimata ed a progetto redatto, per determinare il corrispettivo. La prescrizione è funzionale anche per la dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione o della indicazione dei requisiti da impiegare, nel caso che la procedura di gara sia la licitazione privata, per la selezione dei concorrenti cui inviare la lettera di invito a presentare offerta. I lavori cui si riferiscono detti requisiti devono, infatti, appartenere alla classe e categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando. In questi casi è evidente che vanno considerati gli interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando ma anche alla classe ed alle categorie la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia pari o più elevata a quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura ma tecnicamente più complessi.

Viene poi confermata la opportunità che gli incrementi delle aliquote *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)* della tabella *B)* (lettere *a) e b)* dell'elencazione prima fatta) — a causa di quanto stabilito per i progetti dalla legge n. 109/1994 e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 — siano sempre previsti nei bandi di gara nella misura valutata discrezionalmente in rapporto alla complessità dell'intervento da progettare ma, come si specificherà in prosieguo, sottoposti a ribasso. La previsione di tali incrementi deve essere motivatamente giustificata dal responsabile del procedimento che deve anche provvedere a valutarne le misure entro i limiti stabiliti dalle tariffe professionali.

Negli affidamenti fiduciari l'impiego degli anzidetti aumenti può peraltro aversi in casi limite in quanto, dati gli importi per cui essi sono effettuabili, non sono di regola configurabili e, pertanto, da risolvere, questioni tecniche rilevanti. Nei casi limite in cui si verifichi, invece, la ricorrenza di queste questioni è necessario che il responsabile del procedimento ne dia completa e motivata giustificazione che non può, ovviamente, consistere nella mera affermazione della rilevanza delle questioni, ma deve esternarsi con la indicazione della specifica natura delle stesse e dei problemi che presentano.

Inoltre negli affidamenti fiduciari l'importo relativo al rimborso spese di cui alla lettera *e)* dell'elencazione prima fatta, non può coincidere con quello previsto come massimo, in quanto, mentre nelle gare esso è soggetto a ribasso, negli affidamenti fiduciari è concordato con l'affidatario e, pertanto, per logica conseguenza deve essere definito, mediante una determinazione, ovviamente, motivata, in un importo che tenga conto dei ribassi conseguiti in gara per prestazioni analoghe.

Va inoltre ricordato che è disposto (art. 17, comma 14-*ter*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni) che nella fase transitoria (cioè prima della emanazione del nuovo decreto di cui all'art. 17, comma 12-*bis*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni) le aliquote della tabella *B)* riferite alle prestazioni normali sono:

a) per il progetto preliminare quelle indicate con le lettere *a)* e *b)*;

b) per il progetto definitivo quella indicata con la lettera *c)*;

c) per il progetto esecutivo quelle indicate con le lettere *d)*, *e)*, ed *f)*.

Con riferimento alla suddetta disposizione va osservato che si ritiene che debba fare eccezione alla prescrizione delle tariffe professionali citata in precedenza (qualora i servizi interessino più di una classe e categoria i corrispettivi devono essere commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna classe e categoria e non globalmente) il caso dei servizi relativi alla redazione di un progetto integrale (art. 1, comma 1, lettera *i)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) e cioè relativo ad interventi appartenenti agli organismi edilizi (classe I, categorie *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della elencazione di cui all'art. 14 della legge n. 143/1949 e successive modificazioni) per i quali il corrispettivo relativo al progetto preliminare va commisurato all'importo globale dell'intervento e quelli del progetto definitivo ed esecutivo ai singoli importi delle diverse parti (architettoniche, strutturali ed impiantistiche) che costituiscono l'intervento e delle relative aliquote della tabella *B)* (allegata alla suddetta legge n. 143/1949 e successive modificazioni) comprendenti però anche quelle previste per il progetto preliminare.

Per quanto concerne l'inderogabilità dei minimi tariffari va osservato che essa si riferisce, ai sensi della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, esclusivamente ai corrispettivi per le prestazioni normali e, quindi, a quelli determinati sulla base delle indicate tabelle *A)* e *B)* e, non anche alle prestazioni speciali e alle prestazioni accessorie. Non è da considerarsi minimo inderogabile neanche il rimborso spese in quanto esso non costituisce corrispettivo (TAR Milano, sentenza del 31 luglio 1999, n. 2883). Per quanto riguarda i costi delle prestazioni accessorie da indicare nei bandi e da sottoporre a ribasso, si ritiene che essi possono essere stabiliti, oltre che con valutazioni discrezionali del responsabile del procedimento, sulla base di quanto previsto nell'annullato decreto del 4 aprile 2001 che, in attesa del nuovo, diventerebbe, pertanto, una opportuna guida per le stazioni appaltanti.

Quelli da concordare negli affidamenti fiduciari possono essere determinati con gli stessi criteri ma devono tenere conto dei ribassi conseguiti in gara per prestazioni analoghe.

In base alle indicazioni prima illustrate segue che il ribasso da richiedere nelle gare o da concordare nella trattativa privata (art. 64, comma 1, lettera *c)*, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) deve riguardare ed applicarsi esclusivamente:

a) alla percentuale stabilita nel bando di gara per il rimborso spese;

b) alle percentuali di incremento delle aliquote della tabella *B)*, stabilite nel bando di gara per le prestazioni speciali;

c) agli importi, stabiliti nel bando di gara, per le prestazioni accessorie;

d) alla riduzione del 20% prevista dalla legge per prestazioni rese ad amministrazioni e ad enti pubblici.

Peraltro il ribasso offerto dai concorrenti, per evidenti ragioni di semplificazione procedurale, deve essere unico e valutato direttamente dai medesimi come media ponderale dei ribassi che intendono offrire sulle singole predette voci in base alle quali sarà a consuntivo determinato il corrispettivo. Di tale indicazione è opportuno fare specifico riferimento nei bandi di gara.

In tal modo è garantito il rispetto dell'inderogabilità dei minimi tariffari (art. 17, commi 12-*ter* e 14-*quarter* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni), in quanto il ribasso non riguarda la percentuale e le aliquote di cui alle tabelle *A)* e *B)* in base alle quali si determina il corrispettivo relativo alle prestazioni considerate normali e che costituisce come prima osservato il minimo inderogabile.

Può anche considerarsi che vi è piena rispondenza tra le suddette disposizioni in materia di determinazione del corrispettivo dei servizi tecnici e una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (emessa il 19 febbraio 2002 nella causa n. C-35/99 in materia di tariffa degli avvocati) in cui si afferma che gli articoli 5 e 85 del trattato CE (divenuti articoli 10 CE e 81 CE nel nuovo testo del trattato) non ostano all'adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che introduca nel proprio ordinamento una tariffa che stabilisca minimi e massimi per gli onorari dei membri di un ordine professionale e ciò anche se l'introduzione è effettuata sulla base di quanto proposta da un organismo rappresentativo di una professione. Ne segue la legittimità una disposizione che, per la determinazione del compenso, preveda una contrattazione, diretta oppure in gara, fra il professionista ed il cliente nell'ambito di un minimo e di un massimo. Ciò è proprio quanto prevede l'ordinamento italiano: il corrispettivo per l'espletamento dei servizi tecnici deve essere compreso fra un minimo ed un massimo e deve essere determinato sulla base del ribasso offerto in gara dai concorrenti. Il minimo è stabilito in misura fissa dalla normativa ed il massimo è stabilito dalla stazione appaltante in misura inferiore o anche pari ad un valore limite, anch'esso stabilito dalla normativa. Se il legislatore ha dettato queste disposizioni, è perché ha ritenuto di applicare anche in materia di affidamento dei servizi tecnici il principio della concorrenza, in applicazione della normativa comunitaria che considera l'attività professionale dei tecnici come esercizio di impresa.

In base alle considerazioni esposte va configurata altresì la possibilità di indire le gare di appalto sulla base, oltre che del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche del criterio del prezzo più basso (ovvero del ribasso più alto) in quanto il ribasso offerto dai concorrenti, come prima osservato, non riguarderebbe le percentuali e le aliquote delle tabelle *A)* e *B)* allegate alle tariffe professionali che sono fisse ed inderogabili, ma soltanto le prestazioni speciali (incrementi delle aliquote della tabella *B)*) ed i prezzi di mercato delle prestazioni accessorie (eventualmente determinati sulla base dell'abrogato decreto 4 aprile 2001) ed il rimborso spese. Va considerato che, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'impiego di tale criterio, nel caso si utilizzi la procedura del pubblico incanto, è quasi obbligatorio in quanto il numero dei concorrenti sarà probabilmente molto alto e ciò rende impossibile, sul piano tecnico-operativo, applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In un bando siffatto, a parità di ribasso non suscettibile di essere aumentato senza violare i minimi inderogabili e cioè sia pari al 100% — evenienza che si potrebbe verificare frequentemente — non è da escludere che l'aggiudicazione possa essere prevista ed avvenire, sulla base del principio di cui all'art. 77, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, mediante sorteggio pubblico che sarebbe effettuato fra soggetti tutti in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ritenuti dalla stazione appaltante sufficienti a garantire una sufficiente qualità professionale ed economica dell'aggiudicatario. Comunque il criterio più apprezzabile rimane quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il quale, oltre agli aspetti economici dell'offerta tiene conto anche di quelli qualitativi.

Si ritiene, quindi, che il criterio del prezzo più basso e cioè del ribasso più alto, non possa essere impiegato qualora l'intervento da progettare, qualsiasi sia il suo importo, rientri nella classe I, categorie *a)*, *b)*, *c)* e *d)* prima indicate, e cioè si tratti di un organismo edilizio e comunque quando l'intervento produca effetti sul territorio e sull'ambiente. In questo caso, infatti la valutazione del merito tecnico dell'offerta sotto l'aspetto qualitativo dei concorrenti e la metodologia progettuale indicata nell'offerta, sono elementi non rinunciabili ai fini dell'individuazione dell'aggiudicatario dei servizi posti in gara. Va, però, anche osservato che l'impiego

del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa comporta, come si è prima osservato, la necessità di utilizzare la licitazione privata e non il pubblico incanto.

Per le esposte considerazioni, l'Autorità è dell'avviso che i bandi di gara per l'affidamento delle prestazioni di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 109/1994 (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale) debbano prevedere:

1) la indicazione della classe e categoria o le classi e le categorie dell'intervento da progettare individuata o individuate sulla base dell'elencazione contenuta nell'art. 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143;

2) la specificazione che la quota dei corrispettivi riferiti alle prestazioni normali e alle prestazioni speciali sarà determinata a consuntivo sulla base della percentuale prevista oppure delle percentuali previste — in corrispondenza della classe e della categoria, oppure delle classi e delle categorie indicate nel bando nonché dell'importo dei lavori progettati — dalla tabella *A)* della suddetta legge n. 143/1949 e integrazioni e delle aliquote della tabella *B)*, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 14-*ter*, della legge n. 109/1994 nonché, per quanto riguarda le prestazioni dei geologi, sulla base delle corrispondenti tabelle della tariffa dei predetti soggetti;

3) l'indicazione delle aliquote della tabella *B)* da applicare per la determinazione della quota dei corrispettivi relativi alle prestazioni normali;

4) l'indicazione degli aumenti delle aliquote della tabella *B)* che, ai sensi dell'art. 21 della citata legge n. 143/1949, si ritiene debbano essere applicati, al netto del ribasso offerto in gara, per la determinazione della quota dei corrispettivi relativi alle prestazioni speciali;

5) la specificazione che la quota del corrispettivo relative alle prestazioni accessorie sarà determinata, al netto del ribasso offerto in gara, sulla base degli importi indicati nel bando;

6) la indicazione della percentuale dei corrispettivi delle prestazioni normali, speciali e accessorie che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della citata legge n. 143/1949, costituisce, al netto del ribasso offerto in gara, il cosiddetto compenso accessorio;

7) l'indicazione che l'offerta economica sia costituita da un unico ribasso da applicare, in sede di determinazione a consuntivo dei corrispettivi:

a) alla percentuale, stabilita nel bando di gara per il rimborso spese;

b) alle eventuali percentuali di incremento delle aliquote della tabella *B)*, stabilite nel bando di gara per le prestazioni speciali;

c) agli importi, stabiliti nel bando di gara, per le prestazioni accessorie;

d) alla riduzione del 20% prevista dalla legge per prestazioni rese ad amministrazioni e ad enti pubblici.

L'Autorità è, altresì, dell'avviso che le suddette indicazioni debbano essere rispettate anche negli affidamenti fiduciari.

Roma, 13 novembre 2002

Il presidente: GARRI

02A13755

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 29 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Campobasso.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE PER IL LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui ai precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 6 novembre 2002, prot. 36/ris, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Campobasso;

Accertato che il mancato funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi alla verifica del fabbricato disposta dalla regione Molise a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e successivi, con conseguente interruzione di tutte le attività dell'Ufficio provinciale di Campobasso;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente con nota datata 15 novembre 2002, prot. 9952;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato Ufficio è accertato come segue:

il giorno 4 novembre sono state interrotte le attività di istituto dell'Ufficio provinciale di Campobasso a seguito della verifica del fabbricato disposta dalla regione Molise per gli eventi sismici accaduti il 31 ottobre 2002 e successivi;

Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore compartimentale: GERBINO

02A14005

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 27 novembre 2002, n. **900468.**

Pacchetto Integrato di Agevolazioni - PIA Formazione, chiarimenti in merito alla circolare n. 1167510 del 28 novembre 2001.

Alle imprese interessate
Alle Banche Concessionarie
Agli Istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Alle Confederazioni Artigiane

Con circolare n. 1167510 del 28 novembre 2001 (supplemento ordinario n. 271 della *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2001) è stata data attuazione alla misura 2.1.b., Pacchetto Integrato delle Agevolazioni — PIA Formazione - «del Programma Operativo Nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale» e con il punto 12.4 è stato specificato, tra l'altro, che, in sede di prima applicazione della normativa, l'avvio delle attività formative deve avvenire entro sessanta giorni dalla data del decreto di concessione delle agevolazioni.

Visto che tali decreti di concessione sono stati emanati in data 4 luglio 2002, alcune banche concessionarie hanno chiesto chiarimenti, al Ministero relativamente al computo del detto termine di sessanta giorni, in quanto nello stesso rientra il mese di agosto, normalmente caratterizzato dalla chiusura feriale degli stabilimenti e quindi dalla sospensione della ordinaria attività lavorativa.

A tale riguardo, anche in considerazione dei ristretti termini concessi alle imprese per l'avvio delle attività di formazione relative alla prima attuazione della normativa, si precisa che, ai fini del computo del termine di cui al punto 12.4 della menzionata circolare, il mese di agosto è da considerare con effetto sospensivo.

Roma, 27 novembre 2002

Il Ministro: MARZANO

02A14055

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Castagna di Vallerano»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Castagna di Vallerano» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata dalla «Associazione Castanicoltori Vallecimina» con sede in Vallerano (Viterbo), via Torrione n. 5, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentare e la tutela del consumatore - Divisione QTC III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/1992, ai competenti Organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «CASTAGNA DI VALLERANO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta «Castagna di Vallerano» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti di qualità stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione d'origine protetta «Castagna di Vallerano» è riservata ai frutti provenienti dalle cultivar di Castanea Sativa Miller, «Castagna», «Marrone Fiorentino», e «Marrone Premutico», coltivate nell'area di cui all'art. 3 e deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Marrone Premutico:

pezzatura da media a grossa (50-70 acheni/kg prodotto fresco);

pezzatura piccola (70 acheni/kg di prodotto fresco);

forma globosa di colore leggermente più scuro di quello del marrone fiorentino;

pericarpo facilmente distaccabile, episperma approfondito nel seme;

bassa percentuale di frutti settati, polpa, dolce e dotata di buone caratteristiche organolettiche;

Marrone Fiorentino:

pezzatura da media a grossa (50 - 70 acheni/kg di prodotto fresco);

pezzatura piccola (70 acheni/kg di prodotto fresco);

forma ellittica, cicatrice ilare rettangolare, pericarpo sottile, colore avana, con striature rilevate ed evidenti;

pericarpo ed episperma facilmente distaccabili;

bassa percentuale di settato;

seme poco solcato in superficie, con polpa bianca, croccante, di sapore dolce, resistente alla cottura; presenta ottime caratteristiche organolettiche.

Castagna:

pezzatura medio-grossa (50-90 acheni/kg di prodotto fresco);

pezzatura piccola (90 acheni/kg di prodotto fresco);

forma prevalente elissoidale, apice appuntito, terminante con residui stilari (torcia); cicatrice ilare di forma quadrangolare, generalmente piatta, di ampiezza tale da non interessare le facce laterali del frutto;

pericarpo sottile, di colore bruno-rossiccio, con striature in senso meridiano, rilevate e più scure, in numero variabile da 25 a 30; episperma color camoscio;

pericarpo facilmente distaccabile; episperma generalmente non inserito nei solchi principali del seme;

bassa percentuale di settato;

seme quasi privo di solcature in superficie, con polpa bianca, croccante e di gradevole sapore dolce.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Castagna di Vallerano» corrisponde al territorio del comune di Vallerano.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Le attività prevalenti della popolazione di Vallerano sono: il commercio al minuto e l'agricoltura (soprattutto la coricoltura e la castanicoltura da frutto).

Se ne deduce che una delle risorse principali del Paese è dovuta alle castagne.

Detti castagneti sono condotti in economia diretta dai proprietari, solo poche aziende piu grandi si avvalgono di mano d'opera avventizia.

Nei fondi si accede attraverso strade provinciali, comunali e consorziali.

Sin dall'inizio del secolo scorso a Vallerano operavano delle ditte commerciali che esportavano le castagne.

I marroni fiorentini destinati in Francia, in massima parte venivano trasformati in marron glacés.

A Vallerano per la presenza di un ambiente idoneo all'ottenimento di un prodotto di qualità, si è concentrato uno dei principali poli di produzione e commercializzazione italiana.

I castagneti, ubicati in terreni di origine vulcanica (Monti Cimini), prevalentemente vicino al centro abitato e quindi ad una quota di 400 - 500 m, s.l.m., producono castagne di ottima qualità sia per la notevole pezzatura, (di norma non più di 85 frutti per kg; in media 70 per i marroni e 80 per le castagne) che per l'elevato peso specifico del frutto di norma superiore di circa il 10% rispetto a castagne di altra provenienza. Queste caratteristiche permettono alla castagna di Vallerano di spuntare prezzi di mercato più alti e di godere di una grande notorità.

I principali fattori che hanno concorso a questo risultato sono stati l'insieme di condizioni pedoclimatiche, sociali e strutturali, che definiscono la vocazionalità per la coltura; la selezione nel tempo di ecotipi adattati alle condizioni locali; l'applicazione di tecniche colturali in larga parte adeguate alle esigenze della specie.

Il primo censimento al quale si può fare riferimento è quello effettuato nello Stato ecclesiastico nel 1656. Nel volume «Vallerano e le confraternite» scritto da Mons. Manfredo Manfredi e pubblicato nel 1996 è indicato che il maggiore sostentamento delle locali confraternite era rappresentato dalla vendita delle castagne.

Nella rivista Geogr. Ital. 87 (1980) è indicato che la coltura del castagno esisteva già nell'anno 1500. Nel 1584 il Principe Farnese autorizzò l'esportazione delle castagne ai paesi vicini solo verso quelli che potevano fornire in contro partita cereali.

Negli atti del Convegno internazionale tenuto a Spoleto nel 1993 viene indicata la piazza di Vallerano quale centro più importante del Viterbese sia per la produzione che per la commercializzazione di questo prodotto.

Il legame tra Vallerano e la castagna è altresì riscontrabile dalle grotte tufacee con vasche per la cura a freddo delle castagne (cantine) che sono tutt'ora in funzione per il trattamento ai fini conservativi del prodotto.

La sussistenza della condizioni di idoneità è accertata, in particolare, mediante iscrizione delle fustaie di castagno da frutto in apposito elenco tenuto ed aggiornato da un organismo di controllo di cui al successivo art. 7, in modo da creare un sistema efficace di tracciabilità del processo produttivo.

Entro il 30 di aprile di ogni anno devono essere presentate le domande intese ad apportare eventuali modifiche all'iscrizione stessa.

Art. 5.

Descrizione del metodo di ottenimento

Le condizioni ambientali delle fustaie, di castagno destinate alla produzione della «Castagna di Vallerano» devono essere quelle tradizionali della zona.

Sono pertanto da considerarsi idonee le fustaie di castagno da frutto siti nella zona fitoclimatica alle falde dei Monti Cimini in terreni in lieve pendio ed a una quota tra i 400 ed i 750 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura periodica e pluriennale, seguiranno le pratiche tradizionali della zona pur dovendo garantire una densità di piante ad ha compresa tra un minimo di 70 ad un massimo di 100.

La raccolta sarà effettuata a mano o con macchine raccoglitrici aspiratrici trainate e raccattatrici semoventi idonee a salvaguardare l'integrità del prodotto.

La resa oscilla tra un minimo di 2 t/ha ed un massimo di 4,5 t/ha. Le operazioni di cernita, calibratura, trattamento e conservazione. dei frutti, debbono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione così come delimitato all'art. 3.

La conservazione del prodotto dovrà essere effettuata mediante cure in acqua fredda e a caldo senza aggiunta di alcun additivo, o mediante sterilizzazione con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda, sempre senza aggiunta di nessun additivo.

La «cura a freddo», consiste nell'immersione in grotte tufacee secolari (cantine) per alcuni giorni (non più di sette) in acqua a temperatura ambiente, le castagne momentaneamente non destinate alla vendita.

Le castagne curate ancora umide vengono ammucchiate e dopo un breve periodo vengono distese al suolo e selezionate per eliminare i frutti ammuffiti.

Quindi vengono stese per l'asciugatura in strati non superiore a 20 cm di spessore.

Nei primi giorni si operano frequenti palleggiamenti (trapalature) manualmente e con pale di legno per una rapida asciugatura.

Questa tecnica permette, in condizioni idonee una buona conservazione sanitaria dei frutti per almeno tre-quattro mesi.

Le castagne destinate alla vendita subito dopo la raccolta vengono sottoposte alla sterilizzazione o «cura a caldo», negli stabilimenti commerciali.

La «cura a caldo» ha lo scopo di prevenire la nascita di insetti distruggendone le uova, nonché di uccidere tutti i parassiti presenti nei frutti allo stato larvale (balanino e carpocapsa).

Il prodotto viene scaricato in una tramogia e caricato attraverso un nastro elevatore, in una vasca di sterilizzazione All'interno della vasca i frutti in continuo movimento vengono a contatto con acqua calda a temperatura, rigorosamente controllata (47 C) per un tempo di 35-40 minuti, dopo il lavaggio, le castagne cadono in una vasca di raffreddamento in cui stazionano per circa 15-30 minuti, subendo contemporaneamente un'azione di schiumatura automatica per eliminare i frutti difettosi che vengono a galla e sono separati da un'apposita attrezzatura. Un nastro trasportatore raccoglie le castagne rimaste e le convoglia immediatamente alla fase di sgocciolatura ed asciugatura per ventilazione forzata.

Seguono poi la fase di spazzolatura, cernita, calibratura e confezionamento. La raccolta dei frutti deve avvenire tra il 20 settembre al 10 novembre di ogni anno.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

La zona di produzione rappresentata dall'intero comune di Vallerano, corrisponde ad un'area particolarmente vocata per le caratteristiche dei terreni, che denotano la presenza, anche, di strati tufacei di origine vulcanica ricchi di sostanza organica, profondi, ben drenati, freschi, dotati di buona fertilità, quest'area si contraddistingue anche per i caratteri del clima particolarmente favorevole alla produzione.

In tale area il clima è particolarmente omogeneo, di tipo continentale con estati calde ed inverni rigidi ed umidi. L'escursione termica annua è abbastanza elevata, mentre la piovosità risulta contenuta anche se ben distribuita durante l'anno.

Questi elementi peculiari ambientali e climatici, unitamente alla secolare e tradizionale opera dell'uomo che vi abita, grazie alle sue capacità colturali, alla continua ricerca ed alla messa in atto di tradizionali e specifiche tecniche, con particolare riguardo ad una costante opera di miglioramento, hanno contribuito a creare una vera cultura della castagna con tutti gli annessi risvolti in termini economici, agronomici e gastronomici, evidenziati, dalla letteratura agricola e scientifica.

Art. 7.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conforme a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CE 2081/1992.

Art. 8.

Modalità di confezionamento ed etichettatura

Per l'immissione al consumo, gli acheni devono appartenere esclusivamente ad una sola varietà fra quelle indicate all'art. 2, con divieto assoluto di mescolare tra loto le partite di varietà diverse.

Il confezionamento del prodotto avverrà secondo la normativa vigente.

L'immissione al consumo della «Castagna di Vallerano» avverrà in sacchi di tessuto idoneo in confezioni da kg 0,5; 1; 2; 5; 30.

I sacchi dovranno essere sigillati in modo tale da impedire l'estrazione del contenuto senza la rottura del sigillo.

Il sigillo è costituito da una etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni:

a) «Castagna di Vallerano» con sopra l'acronimo D.O.P., conformemente al logo di cui al successivo art. 9;

b) caratteri relativi alle altre notizie in etichetta, ridotti del 50% rispetto alla scritta «Castagna di Vallerano». È obbligatorio inserire nell'etichettatura il nome della varietà delle castagne contenute nella confezione (Marrone Premutico, Castagna, Marrone Fiorentino);

c) nome, cognome o ragione sociale del produttore, nonché la ditta e la sede di chi ha effettuato il condizionamento del prodotto (sia esso il produttore o terzi);

d) quantità di prodotto contenuta all'origine nei contenitori, espressa in conformità delle norme metrologiche vigenti;

Alla denominazione d'origine protetta, «Castagna di Vallerano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione o qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «selezionata», «superiore» e «similari».

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

L o g o

Il logo della denominazione, avente forma ovale, è rappresentato dal profilo di Vallerano in colori marrone scuro, bianco e blu, inserito in un contorno di castagna con sovrastante profilo dei Monti Cimini di colore castano medio.

Tipo e dimensione dei caratteri:

D.O.P. Bauer Bodoni Bold (14):

«Castagna di Vallerano»: Amaze Bold (27).

Indici colorimetrici:

marrone: profilo di Vallerano: C0 M56 Y60 K47;

marrone: profilo Monti Cimini: C0 M28 Y30 K23,5;

blu: C100 M60 Y0 K20.

Dimensione max
cm 9,5 x 12

Dimensione ridotta a 1/2

Dimensione ridotta a 1/3

Dimensione ridotta a 1/4

02A14006

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ovistop»

Estratto decreto n. 234 del 31 ottobre 2002

Specialità medicinale per suo veterinario OVISTOP.

Titolare A.I.C.: ACME DRUGS S.r.l., con sede in Cavriago (Reggio Emilia), via Portella della Ginestra n. 9 - codice fiscale n. 01445110354.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina sita in Cavriago (Reggio Emilia).

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.: sacchetto multidose da 15 kg (1000 dosi) - A.I.C. n. 103570014.

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

principio attivo: nicarbazina 0,08 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: controllo della numerosità della popolazione dei colombi randagi.

Specie di destinazione: colombi.

Validità: 36 mesi.

Tempi di attesa: non destinare all'alimentazione umana i colombi trattati con «Ovistop».

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13944

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Porsilis Ery + Parvo»

Estratto provvedimento n. 187 del 22 novembre 2002

Prodotto medicinale per uso veterinario PORSILIS ERY + PARVO vaccino inattivo contro il mal rossino e la parvovirosi dei suini in adiuvante oleoso nelle confezioni flacone da 20 ml (10 dosi), flacone da 50 ml (25 dosi), flacone da 100 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 102180.

Titolare A.I.C.: Intervet Intenational B.V. Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via W. Tobagi n. 7 - 20068 Peschiera Borromeo (Milano) - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

È autorizzata l'immissione in commercio delle nuove confezioni in PET del prodotto medicinale per uso veterinario in questione:

flacone da 20 ml in PET - A.I.C. n. 102180041;

flacone da 50 ml in PET - A.I.C. n. 102180054;

flacone da 100 ml in PET - A.I.C. n. 102180066.

La validità del prodotto delle confezioni suddette è di 24 mesi se conservato a temperature da + 2° C a + 8° C.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13942

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Karsivan»

Estratto provvedimento n. 186 del 20 novembre 2002

Specialità medicinale per uso verterinario KARSIVAN compresse nelle confezioni scatola da 60 compresse da 50 mg, scatola da 60 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 101397.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale, in Peschiera Borromeo, via W. Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: richiesta modifica del sito produttivo limitatamente alla confezione scatola da 60 compresse da 100 mg.

È autorizzato il trasferimento della produzione della specialità medicinale in questione da Intervet Production S.A. - Usiphar, Compiègne (Francia) a Intervet GesmbH - Siemensstrasse 105 - 1210 Vienna (Austria).

I lotti già podotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13940

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «M + Pac».

Estratto provvedimento n. 188 del 22 novembre 2002

Specialità medicinale per suo veterinario ad azione immunologica M + PAC vaccino inattivo contro l'infezione da mycoplasma hyopneumoniae nelle confezioni:

astuccio da 1 flacone da 50 dosi - A.I.C. n. 103526012;

scatola da 2 flaconi da 50 dosi - A.I.C. n. 103526024;

scatola da 5 flaconi da 50 dosi - A.I.C. n. 103526036;

scatola da 10 flaconi da 50 dosi - A.I.C. n. 103526048;

astuccio da 1 flacone da 100 dosi - A.I.C. n. 103526051;

scatola da 2 flaconi da 100 dosi - A.I.C. n. 103526063;

scatola da 5 flaconi da 100 dosi - A.I.C. n. 103526075;

scatola da 10 flaconi da 100 dosi - A.I.C. n. 103526087;

scatola da 2 flaconi da 200 dosi - A.I.C. n. 103526101;

scatola da 5 flaconi da 200 dosi - A.I.C. n. 103526113;

scatola da 10 flaconi da 200 dosi - A.I.C. n. 103526125.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0131/01/V01 del 6 novembre 2002.

Titolare A.I.C.: Società Schering-Plough S.p.a., con sede legale in Milano, via Ripamonti n. 89 - codice fiscale n. 00889060158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: estensione del periodo di validità da 15 a 24 mesi.

È autorizzata l'estensione del periodo di validità del prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto da 15 a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13943

Comunicato concernente il medicinale per uso veterinario «Dicural compresse rivestite» nelle diverse concentrazioni e confezioni.

Procedura centralizzata.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health.

Si comunica che con decisione del 6 febbraio 2002 la commissione ha autorizzato l'estensione del periodo di validità del medicinale per uso veterinario DICURAL COMPRESSE RIVESTITE nelle diverse concentrazioni e confezioni, a 24 mesi.

02A13941

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Trasferimento della sede legale della Nuova Maa Assicurazioni da Torino a Milano

L'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 3 dicembre 2002, ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995, le modifiche statutarie deliberate in data 23 luglio 2002 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti della Nuova Maa Assicurazioni S.p.a.

Tali modifiche riguardano il trasferimento della sede legale da Torino, via Carlo Marenco, 25, a Milano, via Senigallia, 18/2.

02A14054

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno concernente la concessione della medaglia di bronzo al merito civile conferita al comune di Castiglione di Sicilia con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2002. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 del 7 settembre 2002).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 31, prima colonna, all'ultimo rigo del secondo capoverso, dove è scritto: «... 12 agosto *1942* - Castiglione di Sicilia (Catania)», leggasi: «... 12 agosto *1943* - Castiglione di Sicilia (Catania)».

02A13999

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651289/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035